



COMUNE di LEGNARO

Piazza Costituzione n° 1
35020 LEGNARO - PADOVA

Tel. 049/8838911 fax 049/790940

<http://www.comune.legnaro.pd.it/>

P.E.C.: legnaro.pd@cert.ip-veneto.net

e-mail uff. LL.PP.: lavoripubblici@comune.legnaro.pd.it

e-mail uff. Edilizia - Urbanistica: ediliziaprivata@comune.legnaro.pd.it

C.F. 80013460284 - Partita IVA 00982430282

3° Settore: Edilizia Privata – Urbanistica – LL.PP. - Commercio

Prot. n° 8491

Legnaro li, 30/07/2014

BANDO DI GARA – 2° ESPERIMENTO GARA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO FARMACEUTICO RELATIVO ALLA NUOVA FARMACIA COMUNALE DI NUOVA ISTITUZIONE "VOLPARO". 2° ESPERIMENTO.
– NUMERO CIG 56920181D9

SCADENZA OFFERTE 08 OTTOBRE 2014 ORE 12.30

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In esecuzione della:

- delibera di Consiglio Comunale n° 07 del 26/03/2013 esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: **Nuova farmacia comunale "Volparo" - determinazioni sulla modalità di gestione e del suo affidamento;**
- determinazione dirigenziale a contrarre n° 97 del 02/04/2014 e determina n° 260 del 29/07/2014.

1. Amministrazione Aggiudicatrice.

1.1. Denominazione ed indirizzo cui inviare le offerte:

Denominazione: **Comune di LEGNARO - PADOVA.**

Cod. Fiscale: **80013460284**

Part. IVA: **00982430282**

Indirizzo: **Piazza Costituzione 1**

C.A.P.: **35020**

Città: **Legnaro**

Telefono: **049 8838911**

Indirizzo Internet: <http://www.comune.legnaro.pd.it>

PEC: legnaro.pd@cert.ip-veneto.net

1.2 Settore Responsabile: **3° settore** - dott. arch. Giuliano Sinigaglia

Responsabile del Procedimento: dott. arch. Giuliano Sinigaglia

Riferimenti per Informazioni: dott. arch. Giuliano Sinigaglia - tel **049/8838941**.

2. Oggetto della Procedura.

2.1. Oggetto della Procedura è l'affidamento in concessione della gestione della farmacia comunale di nuova istituzione (seconda sede farmaceutica - frazione di Volparo) mediante procedura ad evidenza pubblica (selezione del concessionario/affidatario del servizio).

2.2. Amministrazione aggiudicatrice è il **Comune di Legnaro**, con sede in **Piazza Costituzione 1** - Codice Fiscale **80013460284** - Partita IVA **00982430282** - Tel. Centralino **049/8838911** Fax **049/790940** - e-mail istituzionale: legnaro.pd@cert.ip-veneto.net.

2.3. La sede della nuova farmacia dovrà essere situata nell'ambito territoriale della nuova Sede Farmaceutica (**seconda sede - nuova farmacia comunale di Volparo**), come individuato dalla deliberazione di Giunta Comunale

n° 21 del 22/02/2007 istituita con Deliberazione di Giunta Regionale n° 3890 del 15/12/2009 e dovrà pertanto essere localizzata nella zona situata all'interno del territorio comunale, così come delimitato dalla planimetria allegato sub "7" al presente Bando.

2.4. L'importo complessivo della gara, risultante dal valore della concessione siccome determinato da perizia svolta dal Dott. **Alessandro Conti** per conto del Comune, è pari ad **Euro 900.000,00** = (diconsi **euro novecentomila/00**), **a cui si deve aggiungere l'IVA dovuta per legge.**

3. Luogo e data di svolgimento delle operazioni di gara.

3.1. Il luogo dove si svolge la procedura concorsuale è la sede Municipale del Comune di Legnaro presso la quale dovranno pervenire le offerte con le modalità appresso indicate.

3.2. L'apertura delle buste contenenti la Documentazione Amministrativa "**BUSTA A**" ed il relativo esame ai fini dell'ammissione alla gara sono fissati per il giorno **14/10/2014 alle ore 9.00** presso la sede Municipale del **Comune di Legnaro** in Piazza Costituzione 1 **in seduta aperta al pubblico** all'eventuale presenza di rappresentanti dei concorrenti (nel limite di una persona per ogni concorrente), muniti, se delegati, di lettera di delega con allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del delegante.

3.3. Nella stessa seduta si procederà all'apertura della "**BUSTA B**", contenente l'Offerta Tecnica e ciò al solo fine di verificarne il contenuto, rinviando quindi a successiva seduta riservata, che potrà tenersi anche lo stesso giorno, l'esame e la valutazione delle diverse proposte con l'attribuzione dei relativi punteggi.

3.4. La seconda seduta pubblica fissata per l'apertura e la valutazione dell'Offerta Economica, "**BUSTA C**", sarà resa nota ai partecipanti la gara con almeno **2 (due) giorni liberi di anticipo** rispetto alla data della seduta medesima, a mezzo di avviso pubblicato sul sito istituzionale e comunicato a mezzo Posta Elettronica Certificata ai concorrenti.

4. Soggetti ammessi alla gara.

4.1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura concorsuale:

- a) Farmacisti singoli o associati abilitati alla professione di farmacista, iscritti al relativo albo professionale;
- b) Società di persone, di capitali o cooperative a responsabilità limitata, aventi oggetto sociale compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia);
- c) Saranno ammessi alla gara anche raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alle categorie sopra elencate i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato Mandatario che agisce in nome e per conto proprio e dei mandanti, e che dichiarino di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- d) Saranno ammessi altresì raggruppamenti non ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento temporaneo.

4.2. Resta fermo l'obbligo per gli operatori economici di cui alle precedenti lettere c) e d), in caso di aggiudicazione, di costituire tra loro apposita società nella forma della società di persone, di capitali, o società cooperativa per la gestione del servizio, società che succederà nei diritti e negli obblighi del raggruppamento aggiudicatario.

4.3. Si applicano al riguardo, per quanto compatibili con la natura della concessione, le disposizioni cui all'art. 37 del D.lgs. n° 163/2006.

4.4. Sono esclusi i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che versino in situazione di incompatibilità rispetto al servizio ai sensi della vigente normativa in materia di disciplina del settore farmaceutico. Ai fini della sussistenza della causa di esclusione dell'intero soggetto è sufficiente che anche un solo socio ovvero un componente dell'associazione o del raggruppamento versi in tale situazione di incompatibilità.

5. Disposizioni generali sulla procedura di gara.

5.1. Trattandosi di affidamento di concessione di servizio, al presente bando si applica l'art. 30 del D.lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii., nonché gli articoli del medesimo decreto espressamente richiamati dal presente bando.

5.2. Della documentazione ufficiale relativa alla presente procedura fanno parte i seguenti Allegati:

1. Facsimile di domanda di partecipazione:

All. **1/A** - Persone fisiche/imprese individuali;
All. **1/B** - Società;
All. **1/C** - Raggruppamento.

2. Facsimile dichiarazione sopralluogo.

3. Facsimile del modello della dichiarazione per l'indicazione del soggetto cui sarà affidato l'incarico di **Direttore della Farmacia**.

4. Facsimile offerta economica.

5. Schema Contratto di Servizio.

6. Linee guida carta dei servizi.

7. Planimetria indicante l'ambito nel quale insediare "**nuova farmacia comunale di Volparo**";

5.3. Le offerte e tutta la documentazione richiesta dal presente bando dovranno, essere redatte in lingua italiana.

5.4. Tutta la documentazione relativa alla presente procedura può essere ritirata presso l'Ufficio Tecnico - 3° Settore del Comune di Legnaro nei giorni **da lunedì a venerdì** dalle **ore 9,00 alle ore 12,30**.

5.5. Il presente bando e la relativa documentazione di gara sono altresì disponibili sul sito internet del Comune: www.comune.legnaro.pd.it/.

5.6. Per qualsiasi informazione o chiarimento circa la procedura di gara dovrà essere formulata una **richiesta scritta al Comune di Legnaro** in Piazza Costituzione 1, da inoltrarsi anche a mezzo *e-mail* all'indirizzo di posta elettronica certificata: legnaro.pd@cert.ip-veneto.it.

5.7. L'Ente provvederà a pubblicare sul proprio sito internet l'elenco delle richieste di chiarimenti pervenute, con le relative risposte.

5.8. Al fine di rendere possibile a tutti i partecipanti di prendere visione delle osservazioni inviate, non verranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti che perverranno oltre la data del **19/09/2014**.

5.9. È fatto obbligo a ciascun partecipante alla gara di effettuare un sopralluogo per prendere visione della zona dove potrebbe essere concretamente insediata la nuova farmacia. Della presa conoscenza dello stato dei luoghi si deve dare atto nella presentazione dell'offerta con apposita dichiarazione sottoscritta, come da modello allegato sub "**2**".

6. Requisiti generali dei partecipanti.

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. **4** del presente bando che non si trovino nelle condizioni di esclusione di cui all'art. **38** del D.lgs. n° **163/2006** e ss.mm.ii, che si intende qui espressamente richiamato e in possesso dei requisiti minimi indicati nei seguenti articoli.

7. Requisiti patrimoniali.

7.1. Per dimostrare la capacità economico/finanziaria, i soggetti di cui all'art. **4** dovranno produrre, ai fini dell'ammissione alla gara, n° **1 (una)** dichiarazione rilasciata da azienda bancaria o istituti di credito, attestanti che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità.

7.2. In caso di raggruppamento, le lettere di referenze dovranno essere prodotte da ciascuno dei componenti del raggruppamento.

8. Requisiti professionali.

8.1. I soggetti di cui all'articolo **4** del presente bando devono obbligarsi, tramite apposita dichiarazione da rendere come da modello allegato sub "**3**", a **pena di esclusione dalla gara**, a nominare, in caso di aggiudicazione, il **Direttore della Farmacia**.

8.2. I partecipanti devono a tale proposito fornire già in sede di presentazione della domanda, **pena l'esclusione dalla presente procedura**, le generalità del soggetto cui sarà affidato l'incarico di **Direttore della Farmacia**, il codice fiscale dello stesso, la documentazione attestante l'iscrizione all'Albo dei Farmacisti, con indicazione dell'albo di appartenenza e del numero di iscrizione allo stesso. Può essere indicato come Direttore, sempre che ne

abbia i requisiti, anche il concorrente medesimo, ovvero il farmacista singolo o associato di cui alla lett. a), ovvero uno dei soci della società di cui alla lettera b) ovvero un appartenente al raggruppamento di cui alle lett. c) e d) dell'art. 4 del presente bando. Tale dichiarazione, **a pena di esclusione dalla procedura**, dovrà essere sottoscritta anche dal soggetto indicato quale Direttore della Farmacia e ad essa andrà allegata copia fotostatica del documento di identità di quest'ultimo.

8.3. Il soggetto indicato come Direttore della Farmacia non dovrà comunque partecipare alla presente procedura in alcuna altra forma: in particolare, non potrà essere altrimenti concorrente singolo o associato o associando né comparire quale amministratore o socio di altre società partecipanti alla procedura stessa, né essere designato quale Direttore della Farmacia da parte di altri partecipanti. La violazione di questa disposizione è sanzionata con l'esclusione dalla procedura di tutte le offerte cui tale soggetto ha partecipato nelle predette forme o è stato indicato come Direttore.

9. Durata della concessione.

9.1. La durata della concessione sarà di **30 (trenta)** anni.

9.2. La decorrenza del periodo di concessione avrà inizio con la **data di stipula del Contratto di Servizio**.

9.3. Decorsi **10 (dieci)** anni dall'inizio della concessione, fatta salva ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico da parte dell'Amministrazione Comunale, il concessionario può chiedere di acquisire la titolarità della farmacia nel rispetto delle norme e procedure di Legge ed in particolare ai sensi dell'art. 12 della Legge **2 aprile 1968 n. 475**, a fronte del versamento al Comune di un importo pari alla somma dei residui canoni annuali senza rivalutazione ISTAT.

10. Corrispettivo della concessione.

Il corrispettivo della concessione è costituito da:

- a) un canone anticipato con offerta in aumento rispetto all'importo posto a base di gara di **€ 360.000,00 (Euro trecentosessantamila/00)**, oltre ad IVA di legge se dovuta, da corrispondere al Comune alla stipulazione del contratto di servizio [contratto che dovrà essere stipulato non oltre **60 (sessanta)** giorni dall'aggiudicazione definitiva], a pena di decadenza dell'aggiudicazione stessa;
- b) un canone annuo per **30 (trenta)** annualità, pari ad **€ 18.000,00 (Euro diciottomila/00)** posto a base di gara, oltre ad **IVA di legge** se dovuta, da corrispondere entro il **15 Luglio** di ciascun anno. Il canone fisso di cui al punto b) sarà aggiornato ogni anno in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati rilevato a metà dell'anno in corso dall'ISTAT (FOI - indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati). Pertanto, il primo aggiornamento riguarderà il canone dell'anno **2015** che dovrà essere aggiornato sulla base dell'indice FOI rilevato dall'ISTAT a **giugno 2015** e corrisposto al Comune entro il **15 luglio 2015**;
- c) l'aggiudicatario della gara, all'atto della sottoscrizione del contratto, sarà anche tenuto a versare un importo "una tantum", a copertura degli oneri economici sostenuti per l'affidamento del servizio (individuazione potenzialità economiche della 2^A farmacia, presumibile valore di mercato, ed altri documenti e pareri propedeutici alla gara), pari a **€ 19.032,00 (euro diciannovemilazerotrentadue)** IVA compresa;
- d) all'aggiudicatario faranno carico, tutte le spese necessarie e dovute per la stipulazione del contratto di servizio.

11. Individuazione della Sede Farmaceutica di Legnaro.

11.1. L'offerta, **a pena di esclusione**, dovrà prevedere l'identificazione e dimostrare la disponibilità (anche solo attraverso opzione, purché scritta, ai sensi dell'art. 1331 del CC, affitto, comodato, uso, etc.) dei locali e/o immobili da destinarsi all'esercizio dell'attività della Farmacia, l'accessibilità degli stessi ed il progetto di massima relativo alla disposizione dei locali per l'apertura al pubblico con semplice evidenza grafica delle caratteristiche funzionali dei locali (ad esempio zona per il pubblico, magazzino, spogliatoio, bagno etc.) e delle dimensioni (mq.) nel rispetto della normativa vigente. Si precisa che la disponibilità dovrà comprendere anche l'impegno ad assumersi tutti gli interventi, anche straordinari, eventualmente necessari, a richiesta del Comune e/o dell'Azienda USL, per ottenere l'autorizzazione igienico-sanitaria e l'agibilità per l'apertura al pubblico; dovrà inoltre essere allegata una planimetria dettagliata dei locali.

11.2. I locali dovranno essere situati nell'ambito territoriale della seconda Sede Farmaceutica di Legnaro (Località di Volparo), così come delineato dalla pianta organica delle farmacie approvata dalla Giunta della Regione Veneto con deliberazione n° **3890/2009** di cui alla planimetria, allegato sub "7" al presente Bando.

11.3. Dovrà essere allegata una dichiarazione firmata da tecnico progettista abilitato, attestante l'idoneità dei locali (ovvero il rispetto della normativa edilizio urbanistica e di settore) destinati ad essere adibiti ad esercizio di Farmacia aperta al pubblico ed al rispetto degli standard previsti per Legge.

12. Criteri di aggiudicazione

Il servizio verrà aggiudicato mediante procedura aperta sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del Dlgs. 163/2006, valutabile in base ad elementi di natura tecnica ed economica nella seguente misura:

- a) **offerta tecnica massimo punti 52;**
 - b) **offerta economica massimo punti 48.**
- Il punteggio massimo attribuibile è pari a **100**.

12.1. OFFERTA TECNICA massimo 52 punti.

L'Offerta Tecnica si compone dei seguenti elementi:

A.1 Proposta di localizzazione della farmacia: massimo - 20 punti, dove nella valutazione saranno presi in considerazione i seguenti parametri:

- a) per la **visibilità della struttura rispetto ai maggiori assi viari:** punti 2;
- b) per l'**accessibilità dei locali attraverso la dotazione di idonei spazi a parcheggio, posti in un raggio di 100 ml:** punti 6;
- c) per la **presenza di fermate di mezzi pubblici poste in un raggio di 500 ml.:** punti 2;
- d) per l'**integrazione nel medesimo stabile con altri servizi sanitari:** punti 7;
- e) **tempi di allestimento e/o realizzazione - di apertura dell'attività** (comunque non superiori a 36 mesi): punti 3.

A.2 Proposta di gestione della farmacia: massimo - 25 punti, dove nella valutazione verranno presi in considerazione i seguenti parametri:

- a) per la consegna gratuita nel Comune di Legnaro di farmaci a domicilio del cliente disabile con handicap generale regolarmente certificato **pari o superiore al 70%** e del cliente anziano di età superiore a **75 anni** con invalidità certificata: punti 4;
- b) per la rilevazione gratuita della pressione arteriosa a favore dei clienti residenti nel Comune di Legnaro di età maggiore di **40 anni:** punti 4;
- c) per il controllo gratuito del colesterolo a favore dei clienti residenti nel Comune di Legnaro: punti 4;
- d) numero di unità operative, oltre al Direttore della Farmacia, previste per lo svolgimento del servizio. Punteggio massimo assegnabile punti 6, così come sotto specificato:
 - per ogni unità operativa di personale non abilitato all'esercizio della professione di farmacista verrà assegnato un punteggio massimo pari a punti 2.
 - per ogni unità operativa di personale abilitato all'esercizio della professione di farmacista verrà assegnato un punteggio massimo pari a punti 4.

Al fine della valutazione, i partecipanti dovranno indicare il numero di unità previste abilitate alla professione di farmacista e il loro tempo dedicato (*full time* o percentuale se *part-time*) ed il numero di unità previste non abilitate alla professione di farmacista e il loro tempo dedicato (*full time* o percentuale se *part-time*).

In caso di rapporti di lavoro part-time si ridurrà proporzionalmente il punteggio attribuito.

- e) per l'apertura della farmacia in ulteriori fasce orarie, rispetto a quelle ordinariamente previste, punteggio massimo assegnabile punti 7, così come sotto specificato:
 - per l'apertura della farmacia nel sabato pomeriggio ad esclusione dei periodi di **Natale (20 dicembre - 6 gennaio)** del **sabato precedente la Pasqua** e del **sabato della settimana in cui cade il ferragosto**, nei quali periodi la farmacia sarà comunque aperta se di turno verrà assegnato un punteggio massimo di 4 punti.
 - per l'apertura della farmacia nella **pausa pranzo dalle ore 12.30 alle ore 15,30 nei giorni da lunedì a venerdì**, verrà assegnato un punteggio massimo di punti 3.

A.3 Funzionalità della farmacia: punteggio massimo - 7 punti, dove nella valutazione verranno presi in considerazione i seguenti parametri:

- a) Presenza nei locali della farmacia di sedute per i clienti in attesa, punteggio di **0,5** punti per ogni seduta sino ad un massimo di punti 3;
- b) Dimensioni e caratteristiche funzionali dei locali da adibire a farmacia (es: articolazione locali per il rispetto della privacy, più punti vendita/servizio, locali riservati alle valutazioni attinenti i prelievi/pressione arteriosa/colesterolo etc..., dotazione di locali ad uso magazzino e laboratori), fino ad un massimo di punti 4.

Ai fini di valutare detti parametri dovrà essere allegata una planimetria dei locali e tutte le documentazioni grafiche ritenute idonee a riconoscere quanto ai precedenti punti a) e b).

Non verranno prese in considerazione e verranno pertanto escluse dalla procedura di gara, le proposte che con riferimento ai parametri di cui sopra conseguiranno un punteggio inferiore a 15/52.

12.2 OFFERTA ECONOMICA: massimo 48 punti.

L'offerta economica di cui all'allegato sub "4", dovrà essere così espressa:

12.2.1. Corrispettivo di concessione offerto in aumento: importo in aumento del corrispettivo complessivo posto a base di gara individuato in **€ 900.000,00 (Euro novecentomila/00)** oltre I.V.A. di legge, (pari alla somma iniziale di **360.000,00** euro e n° **30** canoni annui di euro **18.000,00**, valori ad oggi).

L'aumento rispetto al corrispettivo dell'affidamento andrà offerto sull'importo previsto a titolo di canone d'ingresso (**euro 360.000,00**), rimanendo in ogni caso fisso ed invariabile l'importo di **€ 18.000,00** annui (oltre ad IVA di legge) previsto a titolo di canone periodico.

All'offerta economica più elevata saranno assegnati **48 punti**, ad ogni altra offerta verranno attribuiti punti in numero corrispondente a quanto risulterà dall'applicazione della seguente formula:

(A/B) x 48

dove:

A = aumento offerto oggetto di valutazione;

B = aumento più alto offerto in gara.

Per l'attribuzione del punteggio si calcolerà fino alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

12.2.2. L'offerta economica andrà integrata con l'impegno del concorrente a versare al Comune, all'atto della sottoscrizione del contratto, un importo una tantum a copertura degli oneri economici sostenuti per l'affidamento del servizio (individuazione potenzialità economiche della 2^A farmacia, presumibile valore di mercato, ed altri documenti propedeutici alla gara), pari a **€ 19.032,00**(euro **diciannovemilazerotrentadue**) IVA compresa.

13. Aggiudicazione.

13.1. Il servizio sarà aggiudicato a favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio complessivo.

13.2. In caso di offerte che abbiano ottenuto lo stesso punteggio totale, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che abbia ottenuto il maggior punteggio complessivo sull'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio.

13.3. Il Comune si riserva di aggiudicare la procedura anche in presenza di una sola offerta valida. Il Comune si riserva altresì la facoltà di non procedere motivatamente all'aggiudicazione per sopravvenute esigenze di interesse pubblico. In tale evenienza i partecipanti alla gara non avranno diritto ad ottenere dal Comune né risarcimento danni, né indennizzi e neppure rimborsi spese.

13.4. L'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario resterà valida per **180 giorni** dalla data di presentazione della stessa.

14. Domanda di partecipazione.

I concorrenti devono presentare, nei termini e con le modalità previste nel presente bando, domanda di partecipazione come da allegato sub "1/A" contenente, **a pena di esclusione**, quanto indicato nei punti che seguono:

14.1 FARMACISTI

A) Dichiarazione ex artt. **46 e 47** del D.P.R. n° **445/2000** sottoscritta dall'interessato dalla quale risulti:

- 1.** l'iscrizione all'albo professionale dei farmacisti con indicazione dell'ordine provinciale e del numero di iscrizione e della data di iscrizione;
- 2.** di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. **38** del D.lgs. n° **163/2006** e quindi:
 - a) che non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b) che a proprio carico non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'art. **3** della legge **27 dicembre 1956** n° **1423** o di una delle cause ostative previste dall'art. **10** della Legge n° **575/1965** (antimafia) e successive modifiche e integrazioni; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il Direttore Tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il Direttore Tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il Direttore Tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

- c) che a proprio carico non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo **444** del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale.

Si ricorda comunque che ai sensi dell'art. **38** del D.lgs. n° **163/2006** è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo **45**, paragrafo **1**, direttiva Ce **2004/18**; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del Direttore Tecnico se si tratta di impresa individuale, dei soci o del Direttore Tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del Direttore Tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del Direttore Tecnico o del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. **17** della legge **19 marzo 1990 n° 55**; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate in materia di sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) di non aver, commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi ai pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui il concorrente è stabilito;
- h) che non risulta a proprio carico, ai sensi dell'art. **38**, comma **1 ter** del D.lgs. n° **163/2006**, alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo **7**, comma **10**, del D.lgs. n° **163/2006** per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- j) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge n° **68/1999** oppure di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. **17**, comma **1** della legge **12/03/1999**, n° **68**.
- k) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. **9**, comma **2** - lett e), del D. Lgs. n° **231/2001** o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo **36 bis**, comma **1**, del decreto-legge **4 luglio 2006**, n° **223**, convertito, con modificazioni, dalla legge **4 agosto 2006 n° 248**;
- l) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli **317** e **629** del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo **7** del decreto-legge **13 maggio 1991**, n. **152**, convertito, con modificazioni, dalla legge **12 luglio 1991**, n. **203**, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo **4**, primo comma, della legge **24 novembre 1981**, n. **689**. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo **2359** del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- n) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n° **383/2001** oppure di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n° **383/2001**, ma che il periodo di emersione si è concluso;
- o) che nei propri confronti non ricorrono le causa di impedimento di cui all'art. **13** della legge n° **475 del 1968** (recante norme concernenti il servizio farmaceutico) oppure l'impegno a dimettersi dal precedente impiego e/o incarico all'atto della stipula del contratto con il Comune di Legnaro;

- p) di non trovarsi in una delle cause interdittive di cui all'art. 12 della legge n° 475 del 1968 per aver ceduto la titolarità di altra farmacia da meno di dieci anni salvo ricorrano le condizioni di cui al comma 7 dello stesso art. 12.

Nella stessa dichiarazione il concorrente deve altresì dichiarare quanto segue:

- q) di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato tutte le clausole del presente bando e dei relativi allegati;
- r) di impegnarsi a redigere, nel caso in cui risultasse aggiudicatario, la Carta dei Servizi, nel rispetto degli standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni richieste ed offerte nella presente procedura e della tempistica indicata;
- s) di aver reperito una sede e/o immobile che verrà resa/o idonea/o ad ottenere le necessarie autorizzazioni all'apertura della Farmacia di nuova istituzione e di avere la disponibilità o la promessa di disponibilità rilasciata dal proprietario dei locali/immobile per la durata minima *ex lege*;
- t) di impegnarsi ad effettuare a proprio carico tutti gli interventi anche strutturali necessari per conseguire le autorizzazioni comunali e quelle dell'Azienda USL occorrenti all'apertura al pubblico della farmacia;
- u) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
- B)** Ulteriore dichiarazione attestante le generalità del soggetto cui sarà affidato l'incarico di Direttore della Farmacia, (**Allegato n° 3**) con indicazione del codice fiscale dello stesso, la documentazione attestante l'iscrizione all'Albo dei Farmacisti, con indicazione dell'albo di appartenenza e del numero di iscrizione allo stesso. Tale ulteriore dichiarazione, a pena di esclusione dalla procedura, dovrà essere sottoscritta, oltre che dal concorrente, anche dal soggetto nominato quale Direttore della Farmacia, e ad essa andrà allegata copia fotostatica del documento di identità di quest'ultimo in caso di validità.

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere accompagnate, a pena di esclusione, da una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità di coloro che le sottoscrivono e pertanto, per quanto riguarda la dichiarazione di cui al punto **B)**, anche del soggetto individuato quale Direttore della Farmacia.

È sufficiente allegare un unico documento per tutte le dichiarazioni rese dal medesimo soggetto. In caso di dichiarazioni rese da più soggetti andrà indicato un documento per ogni sottoscrittore.

14.2. SOCIETÀ

Nell'ipotesi che il concorrente sia costituito in forma di società, la dichiarazione di cui al precedente punto **14.1.** dovrà essere presentata come di seguito indicato e a firma del legale rappresentante o procuratore legalmente costituito, in ogni caso la dichiarazione di cui all'**allegato sub "1/B"**, dovrà essere di volta in volta integrata con la sottoscrizione dei soggetti di volta in volta indicati nelle lettere e numeri seguenti:

- A)** Dichiarazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 dalla quale risulti:
1. la sua qualità di legale rappresentante della Società o suo procuratore;
 2. l'iscrizione della Società nel registro delle imprese con indicazione del codice fiscale e numero di iscrizione, data di iscrizione, numero R.E.A., denominazione, forma giuridica, sede legale, durata, codice attività, oggetto sociale dell'attività esercitata nonché entità e composizione del capitale sociale ed i nominativi degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici;
 3. che l'oggetto sociale della società è compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia);
 4. che il concorrente è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.lgs. n° 163/2006 e quindi:
 - a) che la società non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata né sono in corso procedimenti per la dichiarazione di uno dei predetti stati né di alcuna situazione equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza;
 - b) che non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n° 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n° 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. La relativa dichiarazione dovrà essere sottoscritta dagli interessati;
 - c) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena ex art. 444 del Codice di Procedura Penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita

semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. I soggetti interessati dovranno sottoscrivere la relativa dichiarazione. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata compiuta ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Pertanto la dichiarazione dovrà precisare:

a.2) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara non è stato sostituito né è cessato dalla carica il titolare, il socio, l'amministratore munito di poteri di rappresentanza né il direttore generale e/o il tecnico ove nominati;

oppure

b.2) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara è intervenuta la sostituzione o è cessato dalla carica di titolare, direttore generale, direttore tecnico, socio, amministratore munito di potere di rappresentanza e, che nei suoi/loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. **444** del CPP oppure non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale;

oppure

c.2) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara è intervenuta la sostituzione o è cessato dalla carica di titolare, direttore generale, direttore tecnico, socio, amministratore munito di potere di rappresentanza e, che nei suoi/loro confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. **444** del CPP oppure è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale e che sono stati adottati atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. **17**, terzo comma, della legge **19 marzo 1990 n° 55**, siccome espressamente richiamato per tutte le procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, servizi e forniture dall'art. **38** comma **1**, lett. d), del D.lgs. n° **163/2006**, rubricato "requisiti di ordine generale";
- e) di non aver commesso infrazioni gravi debitamente accertate in materia di sicurezza ed altri obblighi derivanti dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) di non aver agito con negligenza o malafede nell'adempimento di obbligazioni derivanti da precedenti contratti stipulati con l'Ente concedente;
- g) di non aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività professionale accertato in qualsiasi modo dall'Ente concedente;
- h) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- i) che non risulta ai sensi del comma **1 ter** l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo **7**, comma **10**, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- j) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- k) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge n° **68/1999** oppure di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. **17**, comma **1** della legge **12/03/1999**, n° **68**;
- l) che nei confronti del concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo **9**, comma **2**, lettera e) del D.lgs. **8 giugno 2001 n° 231**, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo **36-bis**, comma **1**, del decreto-legge **4 luglio 2006 n° 223**, convertito, con modificazioni, dalla legge **4 agosto 2006 n° 248**;
- m) che nei confronti del concorrente, ai sensi dell'articolo **40**, comma *Q-quater*, non risulta l'iscrizione nei casellario informatico di cui all'articolo **7**, comma **10**, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
- n) che i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio non sono stati vittime di reati di cui agli artt. **317** e **629** del codice penale senza aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria. I soggetti interessati dovranno sottoscrivere la dichiarazione per la parte di competenza. Ai fini della dichiarazione di sussistenza della presente condizione generale si applica l'art. **38** lettera **m ter** del D.lgs. n° **163/2006**;

- o) che il concorrente non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo **2359** del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, oppure di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo **2359** del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa;
- p) che il concorrente non si è avvalso dei piani di emersione di cui alla legge n° **383/2001** oppure di essersi avvalso dei piani di emersione di cui alla legge n° **383/2001**, ma che il periodo di emersione è concluso;
- q) che non ricorrono in capo ad alcun socio le cause di impedimento di cui all'art. **13** della legge n° **475 del 1968** (recante norme concernenti il servizio farmaceutico) oppure l'impegno a dimettersi dal precedente impiego e/o incarico all'atto della stipula del contratto con il Comune di Legnaro. La relativa dichiarazione deve essere in questo caso sottoscritta da tutti i soci;
- r) che non ricorrono in capo ad alcun socio alcune delle cause interdittive di cui all'art. **12** della legge n° **475 del 1968** per aver ceduto la titolarità di altra farmacia da meno di dieci anni salvo ricorrano le condizioni di cui al comma **7** dello stesso art. **12**. La relativa dichiarazione deve essere in questo caso sottoscritta da tutti i soci.

Nella stessa dichiarazione il concorrente deve altresì dichiarare quanto segue:

- s) di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato tutte le clausole del presente bando e dei relativi allegati;
- t) di impegnarsi a redigere, nel caso in cui risultasse aggiudicatario, la Carta dei Servizi di cui all'allegato sub "**6**", nel rispetto degli standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni richieste ed offerte nella presente procedura e della tempistica indicata;
- u) di aver reperito una sede che verrà resa idonea ad ottenere le necessarie autorizzazioni all'apertura della Farmacia di nuova istituzione e di avere la disponibilità o la promessa di disponibilità rilasciata dal proprietario dei locali per la durata minima ex lege;
- v) di impegnarsi ad effettuare a proprio carico tutti gli interventi anche strutturali necessari per conseguire le autorizzazioni comunali e quelle dell'Azienda USL occorrenti all'apertura al pubblico della farmacia;
- w) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. **76** del D.P.R. n° **445/2000** per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

Le dichiarazioni sostitutive relative alle fattispecie di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. **38**, comma **1**, del D.lgs. n° **163/2006** e del presente articolo e quelle di cui alla lettera *n*), alla lettera *q*), e alla lettera *r*), del presente articolo, devono essere rese, a pena di esclusione, anche dai soggetti previsti dall'art. **38**, comma **1**, lettere *b*) e *e*) del D.lgs. n° **163/2006** e successive modificazioni, come specificato negli allegati.

B) Ulteriore dichiarazione attestante le generalità del soggetto cui sarà affidato l'incarico di Direttore della Farmacia (**Allegato n° 3**) il codice fiscale dello stesso, la documentazione attestante l'iscrizione all'Albo dei Farmacisti, con indicazione dell'albo di appartenenza e del numero di iscrizione allo stesso. Tale ulteriore dichiarazione, a pena di esclusione dalla procedura, dovrà essere sottoscritta, oltre che dal soggetto che ha la legale rappresentanza della Società, anche dal soggetto nominato quale Direttore della Farmacia, e ad essa andrà allegata copia fotostatica del documento di identità di quest'ultimo. Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere accompagnate, a pena di esclusione, da una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità di coloro che le sottoscrivono e pertanto, per quanto riguarda la dichiarazione di cui al punto *b*), anche del soggetto individuato quale Direttore della Farmacia.

E' sufficiente allegare un unico documento per tutte le dichiarazioni rese dal medesimo soggetto. In caso di dichiarazioni rese da più soggetti andrà indicato un documento per ogni sottoscrittore.

14.3 RAGGRUPPAMENTI

Sono ammessi a partecipare anche raggruppamenti temporanei di operatori economici/imprese alle seguenti condizioni:

Qualora il raggruppamento, vedi allegato sub "**1/C**", non sia ancora costituito l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i membri del raggruppamento e, se persone giuridiche, dal legale rappresentante di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.

Le cause di esclusione dell'impresa singola, ancorché mera mandante, si estendono all'intero gruppo.

Dovrà essere indicato il soggetto che assumerà il ruolo di mandatario capogruppo e di quelli mandanti.

La domanda dovrà contenere la dichiarazione di impegno da parte di tutti i partecipanti a costituire tra loro apposita società di persone, di capitali o società cooperativa per la gestione del servizio, specificando la quota di partecipazione che spetterà a ciascuno dei partecipanti al raggruppamento nella società da costituirsi in caso di aggiudicazione.

Rimane in ogni caso vietata, **a pena di esclusione dell'intero raggruppamento**, la partecipazione in più di un'associazione temporanea di operatori economici ovvero la partecipazione in forma singola qualora l'operatore

economico abbia partecipato in associazione. In ogni caso l'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutti gli operatori economici componenti il raggruppamento.

Nel caso di raggruppamento occorre presentare dichiarazione ex art. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 recante il "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" dalla quale risulti:

- per ognuna delle persone fisiche componenti i raggruppamenti temporanei, le dichiarazioni previste al precedente punto 14.1 per le parti di competenza.
- per ognuna delle persone giuridiche componenti i raggruppamenti temporanei, le dichiarazioni previste al precedente punto 14.2 per le parti di competenza.

Alla domanda dovrà essere altresì allegata ulteriore dichiarazione attestante le generalità del soggetto cui sarà affidato l'incarico di Direttore della Farmacia, il codice fiscale dello stesso, la documentazione attestante l'iscrizione all'Albo dei Farmacisti, con indicazione dell'albo di appartenenza e del numero di iscrizione allo stesso.

Tale ulteriore dichiarazione, **a pena di esclusione dalla procedura**, dovrà essere sottoscritta anche dal soggetto nominato quale Direttore della Farmacia e ad essa andrà allegata copia fotostatica del documento di identità di quest'ultimo.

Tutte le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere, **a pena di esclusione dell'offerta**, sia sottoscritte che accompagnate da copia fotostatica dei documenti di identità in corso di validità di tutte le persone fisiche e/o dei legali rappresentanti delle società facenti parte del raggruppamento.

È vietato partecipare alla selezione in più di un raggruppamento ovvero in proprio e quale componente di un raggruppamento ovvero partecipare alla selezione se si è stati indicati quale Direttore della Farmacia da altro offerente. La violazione di questi divieti è sanzionata con l'**esclusione di tutte le offerte** nelle quali compare nelle diverse forme (concorrente o Direttore indicato) lo stesso soggetto che ha violato la prescrizione.

15. Garanzie.

A norma dell'art. 75, commi 1 e 8, del D.lgs. n° 163/2006, i concorrenti devono presentare con i modi e forme di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 75, garanzia provvisoria a corredo dell'offerta, pari al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara (€ 900.000,00), **pari quindi a € 18.000,00 (euro diciottomila/00)** corredata dall'impegno di un fidejussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale.

A norma dell'art. 75, commi 4, 5 e 6, del D.lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii. la garanzia prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa dovrà contenere:

- **la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C.;**
- **la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;**
- **durata della fidejussione: comunque fino al nulla-osta del Comune allo svincolo, che avverrà solo ad integrale pagamento di quanto garantito;**
- **l'impegno dell'Istituto o Compagnia o Intermediario a onorare l'impegno assunto entro 15 (quindici) giorni dalla semplice richiesta scritta da parte della Stazione Appaltante;**
- **avere una validità minima di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;**

Alla fideiussione bancaria o assicurativa o di intermediari finanziari dovrà essere allegata una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere persona autorizzata ad impegnare l'Istituto o Compagnia. A tale dichiarazione dovrà essere allegata una copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità.

In caso di partecipazione alla gara in Raggruppamento di imprese la cauzione deve essere presentata dall'impresa indicata quale capogruppo.

NB: La garanzia fideiussoria potrà essere ridotta (aggiornamento importo garantito), durante il servizio di concessione, su richiesta del Concessionario, ogni tre anni successivi, a partire dal 3° (terzo) anno dalla stipula del contratto; in concomitanza con il pagamento della rata annuale prevista.

16. Modalità di presentazione delle offerte

La domanda di partecipazione alla procedura deve essere redatta utilizzando i modelli allegati sub 1, "1/A", "1/B", "1/C".

L'offerta economica di cui all'art. 12.2 dovrà essere redatta in carta bollata utilizzando il modello allegato sub "4" e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente.

Per i raggruppamenti non costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le persone fisiche e/o dai legali rappresentanti o procuratori delle società facenti parte del raggruppamento.

I plichi dovranno **pervenire, a pena di esclusione dalla procedura**, entro le **ore 12,30 del giorno di 08/10/2014** al seguente indirizzo: **Comune di Legnaro - Padova - Piazza Costituzione 1**, a mezzo:

- del servizio postale, con raccomandata A/R;
- ovvero a mani, consegnata al protocollo Comunale.

Il recapito nei termini del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Ente concedente ove, per disguidi postali o di altra natura, o qualsivoglia motivo, il plico non pervenga entro il termine perentorio di scadenza all'indirizzo sopra indicato. Non saranno infatti in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo (ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata AR, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante), a tale proposito si precisa che i plichi pervenuti in ritardo non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

Il plico sigillato in modo da garantire l'integrità e la segretezza di quanto contenuto, controfirmato sui lembi di chiusura e recante l'indicazione del mittente, l'indirizzo dello stesso (compreso il numero di fax/PEC) nonché l'intestazione "**Procedura ad Evidenza Pubblica - Gara per la gestione in concessione della nuova farmacia comunale di Legnaro**", dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, **tre buste, idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti le diciture riportate in seguito tra le virgolette («...»):**

«Busta A "Procedura ad Evidenza Pubblica - Gara per la gestione in concessione della nuova farmacia comunale di Legnaro - documentazione amministrativa"».

La busta A dovrà contenere:

1. la domanda di partecipazione (vedi allegati sub **1** - "1/A, 1/B, 1/C");
2. la dichiarazione bancaria o istituti di credito di cui all'art. **7.1** (pag. 3);
3. la cauzione provvisoria, in originale, di cui all'art. **15** (pag. 11) ;
4. l'attestazione del sopralluogo di cui all'art. **5.9** (vedi **allegato "2"**), (pag. 3);
5. la dichiarazione con l'indicazione del soggetto cui sarà affidato l'incarico di Direttore della Farmacia di cui all'art. **8.2 - 8.3** (vedi **allegato sub "3"**), (pag. 4);
6. copia dell'atto scritto di cui all'art. **11.1**. che dimostri la proprietà o disponibilità dei locali e/o immobili da destinarsi all'esercizio dell'attività della Farmacia (opzione sottoscritta dal proprietario dei locali ai sensi dell'art. **1331** c.civ, contratto di affitto e/o comodato e/o uso, etc.), (pag. 4);
7. Documentazione attestante il versamento di **€ 80,00**(euro **ottanta/00**) a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici secondo le modalità e nella misura indicata ed in conformità alle istruzioni riportate sul sito www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html .

Codice identificativo gara (CIG): 56920181D9.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi *on line* al "Servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>

Il pagamento della contribuzione deve avvenire con le seguenti modalità:

- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio Riscossione" e seguire le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete del tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette/bollettini. All'indirizzo <https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te". Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta;
- per i soli **operatori economici esteri**, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIG: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso, corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.

La mancata prova del pagamento della contribuzione sopra indicata comporta l'esclusione dalla gara.

«"Procedura ad Evidenza Pubblica - Gara per la gestione in concessione della nuova farmacia comunale di Legnaro - offerta tecnica"».

La busta B dovrà contenere:

1. Proposta di gestione della farmacia formulata ai sensi dell'art. **12.1. A1** del bando;
2. Dichiarazione, resa da colui che è abilitato a presentare l'offerta, concernente la proposta di ubicazione della Farmacia di cui al punto **12.1. A.2)**. Alla dichiarazione resa ai sensi degli arti **46** e **47** del DPR **445/2000**, dovranno essere allegati i documenti che dimostrino la disponibilità, presente o futura, dei locali destinati a Farmacia, l'accessibilità ad essi e l'eventuale vicinanza a parcheggi pubblici per auto nel raggio di 100 metri.

Si precisa che la disponibilità dovrà comprendere anche l'impegno ad assumersi tutti gli interventi, anche straordinari, eventualmente necessari, a richiesta del Comune e/o Azienda USL, per ottenere l'autorizzazione igienico-sanitaria e l'agibilità per l'apertura al pubblico. Dovranno essere allegati i documenti che dimostrino la disponibilità, presente o futura, dei locali da destinare a Farmacia, l'accessibilità ad essi secondo quanto indicato all'art. 11 del presente bando, oltre alla dichiarazione firmata da tecnico progettista abilitato, attestante l'idoneità dei locali così come prevista al punto 11.3. del presente bando.

3. Proposta di arredo della farmacia formulata ai sensi dell'art. 12.1. A3) del bando. Dovrà essere allegata una planimetria dettagliata dei locali, nonché le documentazioni grafiche e fotografiche idonee a riconoscere l'eventuale arredo proposto, nonché le caratteristiche funzionali del locale (ad esempio: zona per il pubblico, magazzino, spogliatoio, bagno, etc.) e le sue dimensioni (mq.) e tutti gli elementi di cui al punto 12.1. A.3) del bando di gara.

«**Procedura ad Evidenza Pubblica - Gara per la gestione in concessione della nuova farmacia comunale di Legnaro - offerta economica**».

La busta C dovrà contenere:

1. l'offerta economica di cui al punto 12.2 sottoscritta dal concorrente e redatta sul modello **allegato sub "4"** al presente bando.

17. Altre sanzioni

Le offerte presentate da soggetti che non rientrano nelle categorie indicate all'art. 4 o presentate oltre il termine di cui all'art. 16 o in una forma o luogo diversi da quelli indicati dall'art. 16 e infine prive dei requisiti patrimoniali e professionali di cui agli artt. 6, 7 e 8 saranno considerate inammissibili.

Non è ammesso, a pena di esclusione dell'offerta, il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 49 del D.lgs. n° 163/2006.

18. Procedimento di gara

La Commissione giudicatrice appositamente nominata provvederà agli adempimenti di cui appresso.

La prima seduta, che si svolgerà in forma pubblica il giorno indicato all'art. 3, consisterà nell'esame della documentazione amministrativa **Busta A "Procedura ad Evidenza Pubblica -Gara per la gestione in concessione della nuova farmacia comunale di Legnaro -documentazione amministrativa"** con conseguente ammissione dei concorrenti sulla base della regolarità della documentazione presentata.

Nella stessa seduta si procederà all'apertura della **Busta B "Procedura ad Evidenza Pubblica - Gara per la gestione in concessione della nuova farmacia comunale di Legnaro - offerta tecnica"** contenente l'offerta tecnica e ciò al solo fine di verificarne il contenuto.

Sarà rinviato ad una successiva seduta riservata, che potrà tenersi anche lo stesso giorno, l'esame e la valutazione delle diverse proposte con l'attribuzione dei relativi punteggi secondo quanto indicato nel presente bando di gara.

La Commissione utilizzerà gli elementi di valutazione indicati nel presente bando suddivisi secondo i punteggi e sub-punteggi come riportati ai punti 12.1 e 12.2.

In particolare la Commissione calolerà i singoli punteggi con riferimento a formule matematiche o comparando elementi e dati oggettivi (distanze, superfici, quantità etc.); quando tale sistema non sia concretamente possibile, motiverà succintamente l'assegnazione del punteggio.

In caso di mancata proposta su uno o più elementi concernenti il valore tecnico o in caso di proposta ritenuta dalla Commissione peggiorativa o comunque non migliorativa e quindi non accettabile, sarà attribuito un punteggio uguale a 0.

Esaurite tali operazioni, la Commissione fisserà la seconda seduta pubblica per l'apertura e la valutazione dell'offerta economica **Busta C "Procedura ad Evidenza Pubblica - Gara per la gestione in concessione della nuova farmacia comunale di Legnaro - offerta economica"**. La data di tale seduta pubblica sarà resa nota ai partecipanti la gara con almeno 2 (due) giorni liberi di anticipo rispetto alla data della seduta medesima.

Alla seduta pubblica la Commissione darà lettura dei punteggi parziali attribuiti ai singoli concorrenti con riferimento all'offerta tecnica e procederà quindi alla lettura dell'offerta economica e all'attribuzione dei relativi punteggi.

Quindi la Commissione, a seguito dell'attribuzione dei punteggi, formerà la graduatoria in ordine decrescente, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa, corrispondente al maggior punteggio complessivo ottenuto e quindi l'aggiudicatario provvisorio della concessione.

Indi l'Ente concedente procederà alla verifica del possesso dei requisiti generali (inclusa la regolarità contributiva) previsti dall'art. 38 del D.lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii. e da altre disposizioni di legge e regolamentari. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo, l'Ente procederà alla segnalazione del fatto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere, nonché ad individuare nuovo aggiudicatario provvisorio oppure a dichiarare deserta la gara.

Completata positivamente la fase di verifica di cui al punto che precede, il dirigente competente provvederà all'assunzione del provvedimento di "conferma dell'aggiudicazione definitiva".

19. Pubblicità.

Il presente bando viene affisso all'Albo Pretorio del Comune di Legnaro dal **30/07/2014** al **08/10/2014** e pubblicato e reso disponibile insieme agli allegati, sul sito internet del Comune di Legnaro, oltre ad essere pubblicato sul sito Regionale, sempre completo degli allegati e disponibile/scaricabile.

20. Disposizioni finali.

L'aggiudicazione non tiene luogo del contratto. Essa è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, mentre lo sarà per l'Amministrazione a far data dall'aggiudicazione definitiva (intesa quale **conferma dell'aggiudicazione definitiva**), che sarà redatta dopo la verifica dei requisiti.

Si darà comunicazione dell'esito della gara a norma di legge.

Dopo la comunicazione l'aggiudicatario sarà invitato a presentare la documentazione di rito.

Ove nel termine fissato nella comunicazione di cui sopra l'aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto o risulti carente dei requisiti richiesti si procederà alla revoca dell'aggiudicazione trattenendo la cauzione provvisoria e fermo restando la facoltà del Comune di procedere ad aggiudicazione definitiva scorrendo la graduatoria, nel rispetto delle procedure di legge.

21. Allegati.

P.s.: Per una migliore e veloce verifica dei dati e documenti, si consiglia di usare gli allegati al presente bando e precisamente, Allegato:

1. Facsimile di domanda di partecipazione:

All. **1/A** - Persone fisiche/impresе individuali;

All. **1/B** - Società;

All. **1/C** - Raggruppamento.

2. Facsimile dichiarazione sopralluogo.

3. Facsimile del modello della dichiarazione per l'indicazione del soggetto cui sarà affidato l'incarico di **Direttore della Farmacia.**

4. Facsimile offerta economica.

5. Schema Contratto di Servizio.

6. Linee guida carta dei servizi.

7. Planimetria indicante l'ambito nel quale insediare "*nuova farmacia comunale di Volparo*";

Il Responsabile del 3° Settore
dott. arch. Giuliano Sinigaglia

ALLEGATO 1/A - FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ai sensi dell'art. 14 punto 14.1 del Bando Farmacisti singoli o associati abilitati alla professione di farmacista, iscritti all'albo professionale relativo

Al Comune di LEGNARO
Piazza Costituzione 1
35020 Legnaro - PD

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO FARMACEUTICO RELATIVO ALLA NUOVA FARMACIA COMUNALE DI NUOVA ISTITUZIONE DELLA FRAZIONE DI VOLPARO (II° SEDE FARMACEUTICA COMUNALE) – NUMERO GARA - CIG 56920181D9.-

Il _____ sottoscritto
_____ nato a
_____ il _____ residente a _____ via
_____ n° _____ Codice Fiscale n°
_____ Partita Iva n. _____

Telefono _____ Telefax _____ e-mail _____

CHIEDE

di partecipare alla procedura ad evidenza pubblica indicata in oggetto.

A tal fine, ai sensi degli artt. **46** e **47** del D.P.R. n° **445/2000**, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. **76** del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità

Dichiarazione ex artt. **46** e **47** del D.P.R. n° **445/2000** sottoscritta dall'interessato:

- l'iscrizione all'albo professionale dei farmacisti dell'ordine provinciale di _____ al numero _____ di iscrizione a far data dal _____ ;
- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. **38** del D.lgs. n° **163/2006** e quindi:
- che non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- che a proprio carico non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n° 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge n° 575/1965 (antimafia) e successive modifiche e integrazioni; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il Direttore Tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il Direttore Tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il Direttore Tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- che a proprio carico non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale.

- Si ricorda comunque che ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. n° 163/2006 è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del Direttore Tecnico se si tratta di impresa individuale, dei soci o del Direttore Tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del Direttore Tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del Direttore Tecnico o del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
- In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
- L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19 marzo 1990 n° 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate in materia di sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- di non aver, commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui il concorrente è stabilito;
- che non risulta a proprio carico, ai sensi dell'art. 38, comma 1 ter del D.lgs. n° 163/2006, alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del D.lgs. n° 163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge n° 68/1999 oppure di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17, comma 1 della legge 12/03/1999, n° 68.
- che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2 - lett e), del D. Lgs. n° 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36 bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n° 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n° 248;
- di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n° 383/2001 oppure di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n° 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;
- che nei propri confronti non ricorrono le cause di impedimento di cui all'art. 13 della legge n° 475 del 1968 (recante norme concernenti il servizio farmaceutico) oppure l'impegno a dimettersi dal precedente impiego e/o incarico all'atto della stipula del contratto con il Comune di Legnaro;
- di non trovarsi in una delle cause interdittive di cui all'art. 12 della legge n° 475 del 1968 per aver ceduto la titolarità di altra farmacia da meno di dieci anni salvo ricorrano le condizioni di cui al comma 7 dello stesso art. 12.

Si dichiara altresì quanto segue:

- di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato tutte le clausole del presente bando e dei relativi allegati;
 - di impegnarsi a redigere, nel caso in cui risultasse aggiudicatario, la Carta dei Servizi, nel rispetto degli standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni richieste ed offerte nella presente procedura e della tempistica indicata;
 - di aver reperito una sede e/o immobile che verrà resa/o idonea/o ad ottenere le necessarie autorizzazioni all'apertura della Farmacia di nuova istituzione e di avere la disponibilità o la promessa di disponibilità rilasciata dal proprietario dei locali/immobile per la durata minima ex lege;
 - di impegnarsi ad effettuare a proprio carico tutti gli interventi anche strutturali necessari per conseguire le autorizzazioni comunali e quelle dell'Azienda USL occorrenti all'apertura al pubblico della farmacia;
 - di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
- C) Si allega altresì alla presente una ulteriore dichiarazione attestante le generalità del soggetto cui sarà affidato l'incarico di Direttore della Farmacia (allegato sub "3"), con indicazione del codice fiscale dello stesso, la documentazione attestante l'iscrizione all'Albo dei Farmacisti, con indicazione dell'albo di appartenenza e del numero di iscrizione allo stesso. Tale ulteriore dichiarazione, a pena di esclusione dalla procedura, dovrà essere sottoscritta, oltre che dal concorrente, anche dal soggetto nominato quale Direttore della Farmacia, e ad essa andrà allegata copia fotostatica del documento di identità di quest'ultimo in caso di validità.

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere accompagnate, a pena di esclusione, da una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità di coloro che le sottoscrivono e pertanto, per quanto riguarda la dichiarazione di cui al punto B), anche del soggetto individuato quale Direttore della Farmacia.

È sufficiente allegare un unico documento per tutte le dichiarazioni rese dal medesimo soggetto. In caso di dichiarazioni rese da più soggetti andrà indicato un documento per ogni sottoscrittore.

Allega la seguente documentazione:

Legnaro lì: _____

FIRMA : _____

ALLEGATO 1/B - FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ai sensi dell'art. 14 punto 14.2 del Bando Società di persone, di capitali o cooperative a responsabilità limitata, aventi oggetto sociale compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia)

Al Comune di LEGNARO
Piazza Costituzione 1
35020 Legnaro (PD)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO FARMACEUTICO RELATIVO ALLA NUOVA FARMACIA COMUNALE DI NUOVA ISTITUZIONE DELLA FRAZIONE DI VOLPARO (II° SEDE FARMACEUTICA COMUNALE) - NUMERO GARA - CIG 56920181D9.-

Il _____ sottoscritto
_____ nato a
_____ il _____ residente a _____ via
_____ n° _____ in qualità di legale
rappresentate e/o procuratore della Società denominata
_____ con sede legale in
_____ Codice Fiscale
n. _____ Partita Iva n. _____

Telefono _____ Telefax _____ e-mail _____

CHIEDE

di partecipare alla procedura ad evidenza pubblica indicata in oggetto.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- la sua qualità di legale rappresentante della Società o suo procuratore;
- l'iscrizione della Società nel registro delle imprese di _____ con indicazione del codice fiscale _____, numero di iscrizione _____, data di iscrizione _____, numero R.E.A. _____, denominazione _____, forma giuridica _____, sede legale _____, durata _____, codice attività _____, oggetto sociale dell'attività esercitata _____ nonché entità e composizione del capitale sociale _____ ed i nominativi degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici come di seguito specificato:

A tal proposito fa presente che gli attuali

- titolare (se impresa individuale)
- soci (se s.n.c.),
- soci accomandatari (se s.a.s.),

amministratori muniti di potere di rappresentanza o socio unico persona fisica (se altro tipo di società o consorzio),

socio di maggioranza (se società con meno di quattro soci) dell'impresa sono i signori:

.....
.....
.....
.....

- che l'oggetto sociale della società è compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia);
- che il concorrente è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.lgs. n° 163/2006 e quindi:
 - che la società non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata né sono in corso procedimenti per la dichiarazione di uno dei predetti stati né di alcuna situazione equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza;
 - che non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n° 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n° 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. La relativa dichiarazione dovrà essere sottoscritta dagli interessati;
 - che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena ex art. 444 del Codice di Procedura Penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. I soggetti interessati dovranno sottoscrivere la relativa dichiarazione. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Pertanto la dichiarazione dovrà precisare:
 - che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara non è stato sostituito né è cessato dalla carica il titolare, il socio, l'amministratore munito di poteri di rappresentanza né il direttore generale e/o il tecnico ove nominati;
 - oppure
 - che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara è intervenuta la sostituzione o è cessato dalla carica di titolare, direttore generale, direttore tecnico, socio, amministratore munito di potere di rappresentanza e, che nei suoi/loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del CPP oppure non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale;
 - oppure
 - che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara è intervenuta la sostituzione o è cessato dalla carica di titolare, direttore generale, direttore tecnico, socio, amministratore munito di potere di rappresentanza e, che nei suoi/loro confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del CPP oppure è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale e che sono stati adottati atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17, terzo comma, della legge 19 marzo 1990 n° 55, siccome espressamente richiamato per tutte le procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, servizi e forniture dall'art. 38 comma 1, lett. d), del D.lgs. n° 163/2006, rubricato "requisiti di ordine generale";
- di non aver commesso infrazioni gravi debitamente accertate in materia di sicurezza ed altri obblighi derivanti dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- di non aver agito con negligenza o malafede nell'adempimento di obbligazioni derivanti da precedenti contratti stipulati con l'Ente concedente;
- di non aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività professionale accertato in qualsiasi modo dall'Ente concedente;
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- che non risulta ai sensi del comma 1 ter l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge n° 68/1999 oppure di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17, comma 1 della legge 12/03/1999, n° 68;
- che nei confronti del concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera e) del D.lgs. 8 giugno 2001 n° 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006 n° 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n° 248;
- che nei confronti del concorrente, ai sensi dell'articolo 40, comma Q-quater, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
- che i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio non sono stati vittime di reati di cui agli artt. 317 e 629 del codice penale senza aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria. I soggetti interessati dovranno sottoscrivere la dichiarazione per la parte di competenza. Ai fini della dichiarazione di sussistenza della presente condizione generale si applica l'art. 38 lettera m ter del D.lgs. n° 163/2006;
- che il concorrente non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, oppure di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa;
- che il concorrente non si è avvalso dei piani di emersione di cui alla legge n° 383/2001 oppure di essersi avvalso dei piani di emersione di cui alla legge n° 383/2001, ma che il periodo di emersione è concluso;
- che non ricorrono in capo ad alcun socio le cause di impedimento di cui all'art. 13 della legge n° 475 del 1968 (recante norme concernenti il servizio farmaceutico) oppure l'impegno a dimettersi dal precedente impiego e/o incarico all'atto della stipula del contratto con il Comune di Legnaro. La relativa dichiarazione deve essere in questo caso sottoscritta da tutti i soci;
- che non ricorrono in capo ad alcun socio alcune delle cause interdittive di cui all'art. 12 della legge n° 475 del 1968 per aver ceduto la titolarità di altra farmacia da meno di dieci anni salvo ricorrano le condizioni di cui al comma 7 dello stesso art. 12. La relativa dichiarazione deve essere in questo caso sottoscritta da tutti i soci.

Si dichiara altresì quanto segue:

- di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato tutte le clausole del presente bando e dei relativi allegati;
- di impegnarsi a redigere, nel caso in cui risultasse aggiudicatario, la Carta dei Servizi di cui all'allegato sub "6", nel rispetto degli standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni richieste ed offerte nella presente procedura e della tempistica indicata;

- di aver reperito una sede che verrà resa idonea ad ottenere le necessarie autorizzazioni all'apertura della Farmacia di nuova istituzione e di avere la disponibilità o la promessa di disponibilità rilasciata dal proprietario dei locali per la durata minima ex lege;
- di impegnarsi ad effettuare a proprio carico tutti gli interventi anche strutturali necessari per conseguire le autorizzazioni comunali e quelle dell'Azienda USL occorrenti all'apertura al pubblico della farmacia;
- di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

Le dichiarazioni sostitutive relative alle fattispecie di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'art. **38**, comma **1**, del D.lgs. n° **163/2006** e del presente articolo e quelle di cui alla lettera *n)*, alla lettera *q)*, e alla lettera *r)*, del presente articolo, devono essere rese, a pena di esclusione, anche dai soggetti previsti dall'art. **38**, comma 1, lettere *b)* e *e)* del D.lgs. n° **163/2006** e successive modificazioni, come specificato negli allegati.

- Si allega altresì alla presente ulteriore dichiarazione attestante le generalità del soggetto cui sarà affidato l'incarico di Direttore della Farmacia (allegato sub "3") il codice fiscale dello stesso, la documentazione attestante l'iscrizione all'Albo dei Farmacisti, con indicazione dell'albo di appartenenza e del numero di iscrizione allo stesso. Tale ulteriore dichiarazione, a pena di esclusione dalla procedura, dovrà essere sottoscritta, oltre che dal soggetto che ha la legale rappresentanza della Società, anche dal soggetto nominato quale Direttore della Farmacia, e ad essa andrà allegata copia fotostatica del documento di identità di quest'ultimo. Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere accompagnate, a pena di esclusione, da una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità di coloro che le sottoscrivono e pertanto, per quanto riguarda la dichiarazione di cui all'allegato sub "3", anche del soggetto individuato quale Direttore della Farmacia.

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere accompagnate, a pena di esclusione, da una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità di coloro che le sottoscrivono e pertanto, per quanto riguarda la dichiarazione di cui al punto **B)**, anche del soggetto individuato quale Direttore della Farmacia.

È sufficiente allegare un unico documento per tutte le dichiarazioni rese dal medesimo soggetto. In caso di dichiarazioni rese da più soggetti andrà indicato un documento per ogni sottoscrittore.

Allega la seguente documentazione:

Legnaro li: _____

FIRMA : _____

ALLEGATO 1/C - FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ai sensi dell'art. 14 punto 14.3 del Bando Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti e costituenti (art. 4, comma 1, lett. c) del bando di gara)

Al Comune di LEGNARO
Piazza Costituzione 1
35020 Legnaro (PD)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO FARMACEUTICO RELATIVO ALLA NUOVA FARMACIA COMUNALE DI NUOVA ISTITUZIONE DELLA FRAZIONE DI VOLPARO (II° SEDE FARMACEUTICA COMUNALE) – NUMERO GARA - CIG 56920181D9.-

Nel caso di raggruppamento la domanda di partecipazione corrisponde all'allegato **1/A** o **1/B**. In particolare:
– per ognuna delle persone fisiche componenti i raggruppamenti temporanei, le dichiarazioni previste al precedente allegato **1/A** per le parti di competenza;
– per ognuna delle persone giuridiche componenti i raggruppamenti temporanei, le dichiarazioni previste al precedente allegato **1/B** per le parti di competenza.

Qualora il raggruppamento non sia ancora costituito l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i membri del raggruppamento e, se persone giuridiche, dal legale rappresentante di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.

Le cause di esclusione dell'impresa singola, ancorché mera mandante, si estendono all'intero gruppo.

Dovrà essere indicato il soggetto che assumerà il ruolo di mandatario capogruppo e di quelli mandanti.

La domanda dovrà contenere la dichiarazione di impegno da parte di tutti i partecipanti a costituire tra loro apposita società di persone, di capitali o società cooperativa per la gestione del servizio, specificando la quota di partecipazione che spetterà a ciascuno dei partecipanti al raggruppamento nella società da costituirsi in caso di aggiudicazione.

La domanda dovrà contenere tutti gli elementi, documenti e dichiarazioni indicati nel bando all'art. 14 punto 14.3.

Allega la seguente documentazione:

Legnaro li: _____

FIRMA : _____

N.B. La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia non autenticata, di un valido documento di identità dei sottoscrittori.

Al Comune di LEGNARO
Piazza Costituzione 1
35020 Legnaro - PD

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO FARMACEUTICO RELATIVO ALLA NUOVA FARMACIA COMUNALE DI NUOVA ISTITUZIONE DELLA FRAZIONE DI VOLPARO (II° SEDE FARMACEUTICA COMUNALE) – NUMERO GARA - CIG 56920181D9.-

Il _____ sottoscritto
_____ nato a
_____ il _____ residente a _____ via
_____ n. _____ in qualità di
_____ con sede in
_____ con
Codice Fiscale n° _____
con Partita Iva n°

Telefono _____ Telefax _____ e-mail _____ PEC

(nel caso di raggruppamento devono essere riportati tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento)

DICHIARA

di aver esaminato gli atti di gara, di essersi recato sui luoghi di esecuzione del servizio, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato realizzabile il servizio stesso.

Data

IN FEDE
(firma)

ALLEGATO 3 - FAC SIMILE della dichiarazione ai sensi dell'art. 8 punto 8.1 del Bando - "Direttore della Farmacia".

Al Comune di LEGNARO
Piazza Costituzione 1
35020 Legnaro - PD

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO FARMACEUTICO RELATIVO ALLA NUOVA FARMACIA COMUNALE DI NUOVA ISTITUZIONE DELLA FRAZIONE DI VOLPARO (II° SEDE FARMACEUTICA COMUNALE) – NUMERO GARA - CIG 56920181D9.-

Il sottoscritto _____ Nato il _____

_____ Residente a _____ via _____ n° _____

_____ Codice Fiscale n° _____

si impegna a nominare, in caso di aggiudicazione, il Direttore della farmacia che ha individuato nella persona del dott. _____

C.F. _____ nato a _____

_____ residente a _____ in via _____

_____ Iscritto all'albo dei Farmacisti dell'Ordine di _____ al n° _____

nome e firma del dichiarante _____

nome e firma del soggetto indicato come Direttore _____

Si allegano i seguenti documenti:

- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del soggetto indicato come Direttore della Farmacia.

MARCA DA BOLLO
€ 16,00

Al Comune di LEGNARO
Piazza Costituzione 1
35020 Legnaro (PD)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO FARMACEUTICO RELATIVO ALLA NUOVA FARMACIA COMUNALE DI NUOVA ISTITUZIONE DELLA FRAZIONE DI VOLPARO (II° SEDE FARMACEUTICA COMUNALE) – NUMERO GARA - CIG 56920181D9.-

Il sottoscritto _____
nato il _____
residente a _____ via _____ n. _____
in qualità di _____
con sede in _____
con Codice Fiscale n° _____
con Partita Iva n. _____
Telefono _____ Telefax _____ e-mail _____ PEC _____

(nel caso di raggruppamento devono essere riportati tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento)

OFFRE

per la concessione della gestione in oggetto,

1. un aumento di euro (in lettere: euro _____) sull'importo posto a base di gara di € 360.000,00 (in lettere: euro **trecentosessantamila/00**), per un importo complessivo di euro _____ (in lettere: euro _____) oltre iva di legge se dovuta, da corrispondere al Comune alla stipulazione del contratto di servizio

oltre

2. un canone annuo per **30 (trenta)** annualità, pari ad **€ 18.000,00 (Euro diciottomila/00)** posto a base di gara, oltre ad **IVA di legge** se dovuta, da corrispondere entro il **15 Luglio** di ciascun anno.
Il canone fisso di cui al punto 2. sarà aggiornato ogni anno in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati rilevato a metà dell'anno in corso dall'ISTAT (FOI - indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati). Pertanto, il primo aggiornamento riguarderà il canone dell'anno **2015** che dovrà essere aggiornato sulla base dell'indice FOI rilevato dall'ISTAT a **giugno 2015** e corrisposto al Comune entro il **15 luglio 2015**.

3. un importo "una tantum", a copertura degli oneri economici sostenuti per l'affidamento del servizio (individuazione potenzialità economiche della 2^A farmacia, presumibile valore di mercato, ed altri documenti e pareri propedeutici alla gara), pari a **€ 19.032,00** (euro diciannovemilazerotrentadue) IVA compresa, da versare all'atto della sottoscrizione del contratto;
All'aggiudicatario faranno carico altresì, tutte le spese necessarie e dovute per la stipulazione del contratto di servizio.

Data _____

IN FEDE
(firma)

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO RELATIVO ALLA NUOVA FARMACIA COMUNALE DI NUOVA ISTITUZIONE DELLA FRAZIONE DI VOLPARO (II° SEDE FARMACEUTICA COMUNALE) – NUMERO GARA - CIG 56920181D9.-

L'anno duemila _____, addì _____ del mese di _____ in Legnaro (PD), nella sede Municipale sita in Piazza Costituzione 1, avanti a me dott. _____ Segretario comunale, autorizzato a ricevere gli atti del Comune ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 8/8/2000 n° 267, sono personalmente comparsi i signori :

1) _____ nato a _____ il _____ domiciliato per effetto della sua carica in _____ (PD), _____ - che interviene al presente atto in rappresentanza e nell'interesse del Comune stesso ex artt. _____ codice fiscale /P.IVA _____,

2) _____ con sede in _____ nella persona di _____ nato a _____ il _____ residente a _____ codice fiscale/partita IVA _____.

Comparenti della cui identità personale e capacità giuridica, io Segretario comunale rogante sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sunnominate, che hanno i requisiti di legge, rinunciano col mio assenso all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO che:

- la Regione del Veneto con nota del **02/05/2006** prot. n° **268038/50.07.02.00**, ha trasmesso la richiesta per la revisione della pianta organica delle farmacie per gli anni **2006/2007**, ai sensi dell'art. **2** della Legge n° **475 del 02/04/1968**, in base al quale, ogni Comune deve avere una pianta organica delle farmacie, sottoposta a revisione biennale, nella quale è determinato il numero delle singole sedi farmaceutiche e la zona di ciascuna di esse;
- il Comune di Legnaro, in sede di revisione della pianta organica ha verificato la sussistenza dei presupposti di cui al combinato disposto dell'art. **1** della Legge n° **362 del 08/11/1991** e dell'art. **1** della Legge n° **28 del 06/07/1993**, per richiedere l'istituzione di una ulteriore sede farmaceutica, sulla base del criterio demografico, ovvero il **superamento della soglia del 50%** dello scaglione previsto dalla normativa per l'istituzione di nuove sedi farmaceutiche (**5.000** abitanti);
- con deliberazione di Giunta Comunale n° **189 del 30/11/20069**, esecutiva ai sensi di Legge, è stata proposta, l'istituzione della seconda sede farmaceutica urbana nel Comune di Legnaro, avendo verificato che al **31/12/2005**, la popolazione di questo Ente era di **7.903** abitanti, così come rilevato dal dato ISTAT relativo alla popolazione globale, residente a Legnaro nell'anno precedente a quello di revisione;
- con deliberazione di Giunta Comunale n° **21 del 22/02/2009**, esecutiva ai sensi di Legge, è stata modificata la ripartizione del territorio comunale delle due zone farmaceutiche, al fine di renderle più equilibrate in relazione ai rispettivi bacini di utenza;
- con deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n° **3890 del 15/12/2009**, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n° **6 del 19/01/2010**, è stata approvata la pianta organica delle farmacie per il biennio **2006/2007**, con l'istituzione, tra l'altro, nel Comune di Legnaro della seconda sede farmaceutica in località Volparo;
- con Decreto del Dirigente della "Direzione Piani e programmi Socio Sanitari della Regione Veneto" n° **43 del 24/03/2010**, è stato approvato l'elenco delle sedi farmaceutiche istituite in via definitiva a seguito della revisione della pianta organica delle farmacie dei Comuni delle Aziende Socio Sanitarie n° **10** e n° **16**, nel quale ambito questo Comune è stato ammesso ai sensi e per gli effetti della L.R. n° **22 del 05/12/2008** e della D.G.R.V. n° **3692 del 30/11/2009**;
- come previsto dall'art. **10**, terzo comma, della Legge n° **475 del 02/04/1968**, il Decreto dirigenziale di cui sopra, è stato notificato a questa Amministrazione Comunale, il **06/04/2010** per cui, entro il termine di **60 giorni dalla notifica**, l'Amministrazione deve deliberare l'eventuale assunzione della gestione della farmacia (diritto di prelazione);
- con deliberazione di Giunta Comunale n° **55 del 22/04/2010**, esecutiva ai sensi di Legge, il Comune di Legnaro ha esercitato il proprio diritto di prelazione, così come previsto ai sensi del citato art. **10** comma **3**, della Legge n° **475 del 02/04/1968**;
- con nota del **27/04/2010** al prot. Comunale n° **4505**, l'Amministrazione Comunale di Legnaro, ha trasmesso la sopra citata deliberazione n° **55/2010**, alla Regione del Veneto "Direzione Regionale Piani e Programmi Socio-Sanitari";
- con deliberazione di Consiglio Comunale n° **7 del 26/03/2013**, esecutiva ai sensi di Legge, il Comune di Legnaro ha approvato: "Nuova Farmacia Comunale "Volparo" - Determinazioni sulla modalità di gestione e del suo affidamento";
- con determinazione a contrarre n° _____ del _____ si è provveduto ad approvare il bando di gara e relativi allegati;

- il Bando è stato pubblicato _____ dal ____ al _____ ;
- in data _____ è stata esperita la procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del Concessionario del Servizio Farmaceutico relativo alla Farmacia Comunale di nuova istituzione denominata "Volparo";
- a seguito dell'esperimento della suddetta procedura è risultato aggiudicatario _____ e si è dunque provveduto ad individuare l'operatore economico cui affidare la gestione della farmacia;
- nei termini di legge non sono stati presentati ricorsi avverso la suddetta aggiudicazione;
- il presente contratto ha lo scopo di disciplinare le modalità di svolgimento del Servizio Farmaceutico da parte del Concessionario della farmacia, fissando gli obblighi reciproci tra il Comune di Legnaro (PD) e il Concessionario medesimo;
- il Comune rimane titolare della II^ sede farmaceutica – farmacia comunale di Volparo” la cui gestione affida in concessione.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – Definizioni

Nel presente contratto, negli allegati ad esso e comunque in tutti i documenti espressamente richiamati dal presente contratto e dagli allegati, si intendono per:

- “Comune”, il Comune di Legnaro - PD titolare della II^ Sede farmaceutica;
- “Concessionario”, l'affidatario del Servizio farmaceutico individuato con la procedura ad evidenza pubblica di cui alle premesse, aggiudicata in data _____;
- “Servizio” o “Farmacia”, il servizio farmaceutico comunale (gestione ed esercizio della II^ sede farmaceutica di nuova istituzione situata nel Comune di Legnaro - PD, in via _____);
- “Contratto”, il presente Contratto di Concessione di Servizio;
- “Parti”, il Comune ed il Concessionario;
- “Azienda” l'insieme dei beni e servizi organizzati dal Concessionario per l'esercizio del Servizio (in cui sono inclusi la titolarità a conseguire ricavi, il personale dipendente e il relativo T.F.R., gli altri rapporti con i terzi, i medicinali e le altre merci, le immobilizzazioni stimate e valutate secondo quanto indicato nei successivi commi). Dalla nozione di Azienda ai fini del presente contratto è esclusa la titolarità della farmacia che resta in capo al Comune di Legnaro anche a seguito e per effetto della sottoscrizione del presente Contratto.

Art. 3 – Oggetto del Contratto

Con il presente contratto il Comune affida al Concessionario, che accetta, la gestione del Servizio.

Il Servizio oggetto del Contratto costituisce servizio pubblico locale a rilevanza economica e riguarda lo svolgimento della seguente attività:

- a la produzione, compatibilmente con le norme di legge, ed il commercio al dettaglio di specialità medicinali, di prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria ed erboristeria, di prodotti dietetici ed alimentari per patologie specifiche, di integratori alimentari e di ogni altro bene che possa essere utilmente commercializzato nell'esercizio della farmacia;
- b l'effettuazione di test diagnostici;
- c le altre attività complementari quali, a titolo di esempio: la rilevazione del peso, la misurazione della pressione arteriosa, la prenotazione dei servizi sanitari tramite il CUP, etc.

Il Comune resta il titolare della Sede Farmaceutica mentre il Concessionario è titolare dell'Azienda commerciale, siccome definita al precedente art. 2), che è connessa al Servizio e che egli si impegna a creare.

Il Comune potrà affidare al Concessionario ulteriori servizi o funzioni, diversi da quelli previsti nel presente Contratto, purché attinenti o connessi con il Servizio oggetto del presente contratto. In tale eventualità i nuovi servizi saranno disciplinati organicamente in apposita appendice al Contratto.

Art. 4 – Corrispettivo del Contratto

Giusto quanto previsto negli atti di gara il Concessionario corrisponderà al Comune gli importi indicati nei commi successivi.

- a un importo fisso (una tantum) pari ad euro _____ (=_____/00) oltre I.V.A. come risultate dall'offerta presentata nella procedura ad evidenza pubblica aggiudicata con determinazione dirigenziale n° _____ del ____; detto importo viene corrisposto al Comune, che ne rilascia quietanza di pagamento, all'atto della sottoscrizione del presente contratto di servizio;

- b un canone annuo pari ad € _____ (=_____/00) oltre IVA, come risultate dall'offerta presentata nella procedura ad evidenza pubblica aggiudicata con determinazione dirigenziale n° _____ del _____. Il canone annuo, che sarà aggiornato di anno in anno secondo l'indice ISTAT del costo della vita, dovrà essere versato entro e non oltre il 15 luglio di ogni anno. Il canone relativo al primo anno di servizio viene versato entro e non oltre il 15 luglio 2015;
- c l'importo "una tantum", a copertura degli oneri economici sostenuti per l'affidamento del servizio (individuazione potenzialità economiche della 2^A farmacia, presumibile valore di mercato, ed altri documenti e pareri propedeutici alla gara), pari a € **19.032,00**(euro diciannovemila trentadue) iva compresa.

Art. 5 – Obblighi del Concessionario e Standard di Erogazione del Servizio

Il Concessionario è obbligato a svolgere il Servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle obbligazioni assunte all'atto della presentazione dell'offerta.

Il Concessionario si obbliga in particolare ad avviare l'attività nella sede sita in Comune di Legnaro - PD, via _____ n° _____ entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del Contratto e a mantenerla nella medesima ubicazione per tutta la durata del rapporto.

Il trasferimento della Farmacia in altro locale, pur nell'ambito della medesima zona per la quale è stata concessa l'autorizzazione deve essere preventivamente concordato con il Comune e deve essere realizzato con le procedure e le autorizzazioni di cui all'art. 1 della legge 2/04/1968 n° 475 ovvero della normativa di settore che sarà in vigore al momento in cui verrà deciso il trasferimento della farmacia in altro locale.

Il Concessionario si impegna e obbliga altresì a dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento del Servizio in conformità all'offerta tecnica presentata ed in particolare: _____ (andranno indicati gli elementi in base ai quali è stato aggiudicato il Servizio)

Il Concessionario, nello svolgimento di tutte le attività attinenti al Servizio oggetto del Contratto, è obbligato al rispetto dei principi che regolano lo svolgimento del pubblico Servizio ivi compresi quelli, statuiti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/01/1994, di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza ed in generale al rispetto della disciplina contenuta nelle fonti di legge e di regolamento che disciplinano il Settore Farmaceutico.

Il Concessionario, in conformità a quanto dichiarato ed allegato in sede di offerta si impegna in particolare a _____.

Il Concessionario si impegna altresì a redigere, nel rispetto della normativa vigente e degli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate di cui all'allegato 6 al bando di gara, una "Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia" ed a rispettare i contenuti della stessa.

La "Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia", redatta e pubblicizzata nelle forme previste dalle disposizioni di legge vigenti ed in conformità al modello allegato 6 agli atti di gara, dovrà essere predisposta entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente contratto ed essere approvata dal Comune.

Nella "Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia" saranno proceduralizzate le forme di partecipazione dell'utenza alla valutazione della qualità del medesimo e i tempi e modalità di risposta del Concessionario.

Art. 6 – Responsabilità del Concessionario

Il Concessionario è l'unico responsabile del Servizio e di quanto ad esso connesso sotto il profilo tecnico, economico e finanziario.

In particolare il Concessionario si impegna per tutta la durata di efficacia del contratto:

- a a tenere manlevato e indenne il Comune di Legnaro, da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione del Contratto, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa;
- b ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente Contratto ed in particolare a stipulare un contratto di assicurazione per danni derivati dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore a qualsiasi titolo della stessa con un massimale RCT – RCO di € _____ per l'intera durata del contratto (da adeguarsi annualmente al costo della vita), oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati. Di questi adempimenti il Concessionario dà comunicazione al Comune;
- c ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e di tutti i collaboratori a qualsiasi titolo, condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori;
- d ad osservare tutte le prescrizioni in materia di trattamento di dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Art. 7 – Cessione della Titolarità della Farmacia

Decorsi **10 (dieci)** anni dall'inizio della concessione, fatta salva ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico da parte dell'Amministrazione Comunale, il concessionario può chiedere di acquisire la titolarità della farmacia nel rispetto delle norme e procedure di Legge ed in particolare ai sensi dell'art. **12** della Legge **2 aprile 1968 n. 475**, a fronte del versamento al Comune di un importo pari alla somma dei residui canoni annuali senza rivalutazione ISTAT.

Art. 8 – Gestione, andamento del Servizio e controllo del Comune

Il Concessionario si impegna:

1. ad erogare tutti i servizi previsti nell'offerta tecnica dallo stesso presentata siccome richiesti dal Comune con gli atti di gara e con gli atti ad essi presupposti ed in particolare:
..... (indicare gli elementi sulla base dei quali è stato aggiudicato il servizio)

Si obbliga inoltre:

2. ad offrire il servizio di base secondo le direttive fissate dall'ULSS;
3. a distribuire i presidi sanitari in genere a nome e per conto delle Aziende Unità Sanitarie Locali secondo le norme convenzionali;
4. ad elaborare, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, adeguate procedure per la verifica periodica e l'aggiornamento degli standard forniti anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell'utenza al fine di raccogliere l'emergere di diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti;
5. a trasmettere al Comune, con cadenza annuale, una relazione informativa sul grado di soddisfazione dell'utenza, contenente, tra l'altro, specifiche considerazioni in merito alle osservazioni, suggerimenti formulati dall'utenza;
6. a trasmettere al Comune entro il 16 giugno di ogni anno copia della dichiarazione IVA relativa al periodo fiscale dell'anno precedente, con specificazione del fatturato realizzato presso la sede farmaceutica oggetto del presente contratto e a trasmettere altresì entro il 30 ottobre di ogni anno copia della ricevuta di trasmissione della dichiarazione IVA di cui sopra all'Agenzia delle Entrate;
7. a rispettare, nello svolgimento di tutte le attività, i principi di imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia cortesia tutela valutazione e miglioramento della qualità trasparenza e riservatezza.

Il Comune potrà effettuare in qualsiasi momento, mediante un proprio rappresentante specificatamente designato, visite ed ispezioni nei locali della farmacia comunale e comunque nei locali ove sarà svolto il Servizio oggetto del Contratto.

Il Concessionario, o suo delegato, hanno diritto di essere presenti all'ispezione. L'ispezione non dovrà in ogni caso comportare interruzione, disturbo o nocumento al regolare espletamento del pubblico servizio farmaceutico e, più in generale, all'attività della farmacia nei confronti del pubblico.

Art. 9 – Interruzione del Servizio

L'erogazione del Servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o *factum principis* o per necessità tecniche del Servizio, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione.

In ogni caso, l'interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate agli organi comunali e all'ULSS territorialmente competente.

Il Concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione del Servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.

Il Concessionario è obbligato a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'interruzione o sospensione del Servizio.

Art. 10 – Esecuzione d'Ufficio

Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il Concessionario, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, quest'ultimo avrà facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese del Concessionario, tutto quanto sia necessario od opportuno per assicurare il regolare svolgimento del Servizio.

Art. 11 – Obblighi del Comune

Il Comune affida in esclusiva al Concessionario, per tutta la durata del presente contratto, la gestione della Farmacia di cui è titolare.

Il Comune, ai fini dell'adempimento da parte del Concessionario degli obblighi assunti con il presente contratto, si impegna a:

1. favorire l'attività attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative di propria competenza inerenti l'apertura della Farmacia, ivi comprese quelle edilizie eventualmente necessarie, nonché quelle necessarie per la gestione dei servizi affidati al Concessionario (incluso il rilascio delle autorizzazioni occorrenti);
2. cooperare per agevolare l'espletamento dei servizi affidati al Concessionario, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti.

Il Comune si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscono all'organizzazione d'impresa del Concessionario ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo previste dal Contratto.

Il Comune adotta tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti incaricati delle operazioni di controllo previste dal Contratto e cura che dette misure vengano rispettate.

Art. 12 – Divieto di cessione del Contratto

Per tutta la durata del rapporto regolato dal presente contratto è fatto espressamente divieto al Concessionario di cedere a terzi ovvero altrimenti affidare a terzi la gestione del Servizio oggetto del presente contratto.

E' altresì fatto divieto al Comune di cedere a terzi la titolarità della sede farmaceutica, salvo quanto previsto dal precedente art. 7.

Art. 13 – Durata del Contratto

La durata di efficacia del Contratto è fissata in anni 30 (trenta) decorrenti dalla sua sottoscrizione, fatte salve le ipotesi di anticipata risoluzione di cui ai successivi articoli.

Fermo restando quanto previsto all'art. 7 del presente contratto, allo scadere della durata del contratto il Concessionario non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del Servizio e il Comune potrà liberamente decidere, nel rispetto della normativa vigente a tale momento, se svolgerlo direttamente ovvero procedere ad un nuovo affidamento.

In ogni caso spetterà al Comune la disponibilità dell'Azienda per lo svolgimento della Farmacia mentre dovranno essere riconosciute al Concessionario le seguenti voci:

1. previo inventario, il valore netto contabile dei beni che si trovano in regolare manutenzione e conservazione e che a quel momento sono utilizzati per l'esercizio della farmacia, come risultano dalla documentazione contabile;
2. previo inventario, il valore delle scorte che si trovano in regolare conservazione presenti a magazzino determinate secondo il metodo F.I.F.O. (First in – First Out);

In ogni caso, se ed in quanto consentito dalla normativa vigente al momento della cessazione del Contratto e nel rispetto delle predette norme, qualora il Comune ponga nuovamente in gara la concessione per la gestione del Servizio ovvero proceda ad alienare la titolarità della Farmacia, al Concessionario che decida di partecipare alla relativa procedura verrà riconosciuto un diritto di prelazione a parità di offerta da parte di altri concorrenti.

A tal fine, ove siano state presentate una o più offerte valutate economicamente più vantaggiose di quella del Concessionario (ovvero comunque preferite sulla base dei criteri di aggiudicazione che saranno a suo tempo scelti), a questi sarà riconosciuto il diritto (da esercitarsi nei tempi e con le modalità che saranno stabilite dal Comune) di adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente e di aggiudicarsi il nuovo contratto.

In tal caso l'Amministrazione, a spese del concessionario che assume sin d'ora il corrispondente impegno, rimborserà al migliore offerente gli oneri documentati sostenuti per presentare la propria offerta / proposta.

Al fine di evitare interruzioni nella conduzione del Servizio, le Parti concordano che fino all'assunzione del Servizio da parte del nuovo affidatario individuato dal Comune, il Concessionario sarà comunque tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto del Contratto alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standards, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto.

Art. 14 – Risoluzione del rapporto per altre cause

Al cessare degli effetti del presente contratto per qualsiasi causa diversa dalla naturale scadenza trentennale del rapporto concessorio, ivi compresa la risoluzione consensuale, il Concessionario o i suoi eredi saranno tenuti a consegnare il Servizio al Comune ovvero al soggetto da questi indicato (di seguito anche "Nuovo Concessionario"). Al subentro nella gestione del Servizio il Concessionario avrà diritto ad ottenere dal nuovo gestore (ivi compreso il Comune per l'ipotesi in cui quest'ultimo assuma direttamente il Servizio):

1. previo inventario, il valore netto contabile dei beni che si trovano in regolare manutenzione e conservazione e che a quel momento sono utilizzati per l'esercizio della farmacia, come risultano dalla documentazione contabile;
2. previo inventario, il valore delle scorte che si trovano in regolare conservazione presenti a magazzino determinate secondo il metodo F.I.F.O. (First in - First Out).

In caso di risoluzione consensuale del rapporto e nel caso di risoluzione per morte del concessionario si applica integralmente l'art. 13, comma 3 (per il caso di farmacisti associati la risoluzione sarà prevista per il caso di morte di tutti i concessionari).

Art. 15 – Risoluzione per inadempimento

Quando emerga che il Concessionario sia venuto meno ad uno qualsiasi degli obblighi previsti dal Contratto, il Comune contesterà al Concessionario, per iscritto, la violazione degli obblighi contrattuali, invitandolo ad eliminare l'inadempimento entro un congruo termine perentorio da esso indicato comunque non inferiore a giorni 30. Al Concessionario è comunque assegnato un termine entro il quale lo stesso ha diritto di essere sentito, anche a mezzo di procuratore speciale, ovvero ha diritto di presentare deduzioni, chiarimenti e documenti.

Trascorso il termine fissato dal Comune senza che il Concessionario abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento, il Comune potrà decidere di risolvere il Contratto e procedere alla revoca dell'affidamento del pubblico servizio al Concessionario. Le Parti convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 del codice civile, la mancata rimozione delle inadempienze contestate dal Comune secondo le suddette modalità.

La risoluzione del Contratto comporta, oltre la revoca dell'affidamento del Servizio e l'estinzione del diritto alla gestione della farmacia, la facoltà di procedere all'acquisto da parte del Comune, ovvero del Nuovo Concessionario indicato dallo stesso, dei beni mobili di proprietà del Concessionario da esso utilizzati per lo svolgimento del Servizio; nel caso in cui si eserciti suddetta facoltà, il Comune o il Nuovo Concessionario procederanno al versamento al Concessionario di un importo calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, punti 1. e 2.), fatto in ogni caso salvo l'accertamento e la liquidazione a favore del Comune del danno subito.

Nell'ipotesi disciplinate dai punti precedenti (ed anche in alternativa alla risoluzione del Contratto), il Comune (qualora il Concessionario non abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento contestata dal Comune) potrà applicare al Concessionario una penalità fino ad un massimo di € 5.000,00 per ciascuna infrazione riscontrata da determinarsi di volta in volta tenuto conto della gravità dell'infrazione e degli effetti pregiudizievoli anche solo potenziali che siano derivati.

È fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal Comune, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile.

Il Comune si potrà rivalere sulla cauzione definitiva nei casi di inadempimento ad una delle prestazioni contrattuali, nell'ipotesi di applicazione di una penale e nel caso in cui si configuri il diritto al risarcimento del danno. Ove il Comune si avvalga del deposito cauzionale, il Concessionario è tenuto immediatamente a ricostituirlo.

Per quanto ivi non espressamente statuito si applicano le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto.

Art. 16 – Clausola risolutiva espressa

Il Comune potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. qualora si verifichi anche una sola delle seguenti gravi disfunzioni nell'erogazione del Servizio quali:

1. sottoposizione del Concessionario a procedure concorsuali;
2. scioglimento della società (o cessazione della Ditta Individuale) del Concessionario, per qualsiasi causa;
3. chiusura dell'esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni non comunicata all'ente competente o da questo non autorizzata;
4. inosservanza del divieto di cui all'articolo 12 del Contratto.
5. decadenza del Comune dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al Concessionario;
6. ricorso all'abusivismo professionale;
7. reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti;
8. inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
9. grave inadempimento in merito agli obblighi previsti dal presente Contratto e dalla vigente normativa in materia di Carta dei Servizi;
10. grave e reiterata inosservanza degli obblighi previsti dal presente Contratto e dalla Carta dei Servizi redatta dal Concessionario ai sensi di quanto previsto dall' art. 5.

La decisione del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di mera tolleranza dell'inadempimento contestato, priva di qualsiasi effetto a favore del Concessionario e non impedirà al Comune di avvalersene in altre occasioni.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, punti 1. e 2.

È in ogni caso riconosciuto al Comune il diritto al risarcimento del danno subito e pertanto gli importi dovuti al Concessionario ai sensi del comma precedente potranno essere trattenuti dal Comune a titolo di acconto sul risarcimento dovuto.

Art. 17 – Disposizioni comuni ai casi previsti dagli artt. 13, 14, 15 e 16

I contratti di fornitura in corso di esecuzione sottoscritti dal Concessionario relativi alla farmacia proseguiranno in capo al Comune oppure, se del caso, al Nuovo Concessionario dallo stesso designato, purché conclusi nell'effettivo interesse della Farmacia e nel rispetto dei limiti previsti dai singoli contratti di fornitura. In caso contrario, il Comune sarà libero di accettare o di rifiutare il subentro.

I soggetti che al momento della restituzione della Farmacia sono dipendenti a tempo indeterminato della stessa proseguiranno il loro rapporto di lavoro con il nuovo Concessionario, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.

L'attività dovrà proseguire nei medesimi locali. A tal fine il contratto di locazione degli stessi dovrà prevedere il subentro a favore del Comune ovvero del nuovo Concessionario. (per il caso in cui l'aggiudicatario abbia indicato nella propria offerta un locale in proprietà, nel presente contratto andrà prevista la seguente clausola: "il Concessionario si impegna a mettere a disposizione del nuovo concessionario i locali ove si svolge il Servizio")

All'atto della riconsegna del Servizio, il Concessionario sarà tenuto a garantire al Comune, ovvero, su indicazione del Comune, al Nuovo Concessionario:

1. che i beni aziendali sono in stato di regolare manutenzione e conservazione, tenuto conto del normale uso e della vetustà degli stessi;
2. di aver adempiuto a tutti gli obblighi di legge e di contratto che regolano il rapporto di lavoro per i dipendenti, nonché di avere regolarmente versato tutte le retribuzioni loro spettanti e tutti i contributi e gli oneri connessi maturati;
3. che i prestatori di lavoro subordinato sono solo quelli indicati come tali nel libro Unico del Lavoro riferito al Concessionario;
4. che i dipendenti sono stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso del rispettivo rapporto di lavoro in conformità alle disposizioni di legge e di contratto e che, relativamente agli importi o diritti maturati ma non ancora esigibili, sono stati accantonati fondi sufficienti alla copertura degli oneri conseguenti;
5. che rispetto alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti sono stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in relazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi e alle trattenute fiscali di legge; che il trattamento economico complessivo dovuto a ciascun dipendente e il relativo inquadramento sono quelli che risultano dai libri paga e matricola e non vi sono altre forme di retribuzione o particolari trattamenti pattuiti, oltre quelli così risultanti;
6. che non sussistono trattamenti normativi ed economici, a carattere collettivo o individuale, che prevedano una disciplina del rapporto con i dipendenti o con taluni di essi diversa da quelle risultante dalla legge e dall'applicazione del contratto collettivo.

Art. 18 – Cauzione definitiva

A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto il Concessionario costituisce cauzione definitiva dell'importo di euro _____ (lettere euro _____) mediante Polizza fideiussoria n° ____ della Compagnia _____ Agenzia di _____.

NB: La garanzia fideiussoria potrà essere ridotta (aggiornamento importo garantito), durante il servizio di concessione, su richiesta del Concessionario, ogni tre anni successivi, a partire dal 3° (terzo) anno dalla stipula del contratto; in concomitanza con il pagamento della rata annuale prevista.

In caso di inadempienze od omissioni il Comune potrà rivalersi sulla cauzione.

Art. 19 – Foro competente

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il Comune e il Concessionario relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione di questo Contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Padova.

Art. 20 – Norme finali

Le disposizioni del Contratto possono essere modificate su accordo di entrambe le parti comunque nel rispetto di tutta la normativa di settore.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Contratto si applicano le norme del Codice civile.

Art. 21 – Elezione di domicilio

Il Comune elegge domicilio in Legnaro (PD), Piazza Costituzione 1

Il Concessionario elegge domicilio in

Art. 22 - Spese

Tutte le spese relative e conseguenti al Contratto, ivi comprese quelle per la sua redazione e stipula, sono a carico del Concessionario.

Art. 23. - Valore del Contratto

Le parti si danno reciprocamente atto che il valore del presente contratto, ai fini fiscali e di registrazione, è pari ad euro _____ (lettere euro _____) (sarà quantificato esattamente all'atto dell'aggiudicazione).

(firma)

Ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. il Concessionario dichiara di approvare specificamente le clausole di cui agli artt. 8, 13, 14, 15, 16 e 17

(firma)

LINEE GUIDA CARTA DEI SERVIZI

Standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni stesse ai fini della predisposizione da parte del concessionario della “**Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia**”.

Il Concessionario, entro sei mesi (6) dalla sottoscrizione del Contratto, dovrà emanare una “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia”, nel rispetto dei parametri e degli standard di seguito illustrati, individuando adeguati indicatori di attività e di misurazione dei servizi offerti, sotto forma di parametri quantitativi, qualitativi e temporali. La suddetta “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia”, dovrà essere redatta e pubblicizzata in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

Premessa

La farmacia costituisce un presidio socio-sanitario al servizio dei cittadini e costituisce uno dei centri preposti all'assistenza sanitaria di base con specifico riferimento alle prestazioni farmaceutiche.

La farmacia svolge un servizio pubblico la cui erogazione deve essere conforme ai principi fissati nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri **27/01/1994** e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Principi sull'erogazione dei servizi pubblici”, a tutela delle esigenze dei cittadini che possono fruirne e nel rispetto delle esigenze di efficienza e di imparzialità.

L'esigenza della predisposizione di un documento ad "hoc" denominato “**Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia**” che individui i servizi offerti risponde all'esigenza di disciplinare compiutamente ed in modo più efficiente il rapporto tra la parte che eroga il servizio e la cittadinanza.

Detto documento costituisce un atto di impegno del farmacista nei confronti dei cittadini/utenti e dovrà essere articolato come segue:

Articolo 1 – Servizi offerti dalla Farmacia

La Farmacia Comunale di nuova istituzione "**Volparo**" del Comune di Legnaro, affidata in concessione con contratto rep. _____ n° _____ del _____ e situata in Via _____ assicura ai cittadini la prestazione dei seguenti servizi essenziali:

1. Approvvigionamento, conservazione, dispensazione di medicinali e farmaci di qualsiasi tipo e natura, ivi compresi medicinali generici/equivalenti, omeopatici, medicinali ad uso veterinario e quant'altro, presidi medico-chirurgici e dispositivi medici, prodotti rientranti nel campo dell'assistenza integrativa, articoli sanitari, prodotti di medicazione, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici, prodotti di erboristeria e tutti gli altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie, quali prodotti per la persona, articoli per l'infanzia, di puericultura, di profumeria e per la cura e l'igiene della persona; articoli igienico-sanitari; accessori di abbigliamento; prodotti vari di erboristeria; articoli di ottica e relativi accessori compresi quelli di ottica oftalmica, nonché la produzione e/o la dispensazione di tutti i prodotti ed articoli della Tabella speciale per le farmacie (Allegato 9, decreto Ministro dell'Industria n° 375/88 e ss.mm.ii.), nonché l'eventuale preparazione e/o la dispensazione dei prodotti alimentari e non alimentari (articolo 5, D.Lgs. n° 114/98 e ss.mm.ii.) compatibili con l'esercizio della farmacia. Inoltre, potrà svolgere ogni altro tipo d'attività per la produzione e la dispensazione finale di beni consentiti dalla concessione sanitaria e dall'autorizzazione commerciale per l'esercizio della farmacia e per la prestazione di servizi in entrambe le aree di attività.
2. La preparazione estemporanea di medicamenti e preparazioni magistrali.
3. La consulenza sull'uso dei farmaci e sulla loro scelta.
4. L'informazione e l'educazione sanitaria.
5. L'attività di farmacovigilanza.

Le prestazioni connesse a tali servizi dovranno essere erogate nel pieno rispetto della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, contenente i principi sull'erogazione dei servizi pubblici e di quanto disposto con la Legge Finanziaria 2008 all'art. 2 comma 461 e ss.mm.ii. e con l'osservanza dei seguenti principi, a cui si dovrà attenere scrupolosamente tutto il personale della farmacia:

- eguaglianza a tutti i cittadini, erogando uguali servizi a prescindere dall'età, sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, opinione politica e condizioni fisiche ed economiche;
- altresì, poiché, ogni cittadino ha una propria concezione di salute e un proprio livello di comprensione delle indicazioni ricevute, il farmacista opera affinché tutti i cittadini possano comprendere con chiarezza le indicazioni ricevute;
- imparzialità, il farmacista opera per il paziente in accordo con le indicazioni delle autorità sanitarie, prescindendo da qualsiasi interesse diverso dal recupero e dal mantenimento della salute;
- a tutti i cittadini viene assicurato un comportamento obiettivo, equo e rispettoso;

- efficienza ed efficacia, il farmacista opera per mantenere alti livelli di efficienza del servizio reso anche attraverso la partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento e l'adeguamento delle tecnologie utilizzate, risponde in maniera precisa e tempestiva alla richiesta di farmaci con prescrizione medica avendo altresì cura di fornire al cittadino, qualora necessario, tutte le informazioni sulle modalità corrette di assunzione;
- il farmacista cura il proprio aggiornamento professionale non come mero adempimento di un obbligo legale, ma come condizione essenziale per garantire nel tempo la propria capacità di interpretare i bisogni reali dei cittadini, segnalando al medico di base dubbi o eventuali controindicazioni nell'uso dei farmaci;
- continuità, il farmacista deve operare impegnandosi ad offrire i propri servizi in modo regolare, continuativo e senza interruzioni, nel rispetto del sistema dei turni e degli orari di apertura;
- diritto di scelta, ogni cittadino può esercitare il diritto di libera scelta, inteso come libertà di approvvigionarsi ovunque egli lo ritenga più opportuno, senza che ciò comporti penalizzazioni rispetto al trattamento dei clienti usuali;
- il farmacista fornisce a richiesta, informazioni e consigli anche rispetto a prodotti acquistati altrove;
- partecipazione, ogni cittadino ha il diritto di partecipare, collaborare all'erogazione delle prestazioni con suggerimenti ed osservazioni;
- valutazione e miglioramento della qualità intesa come l'attenzione continua al servizio erogato e agli aspetti dello stesso che possono essere migliorati;
- trasparenza, intesa come l'impegno del farmacista ad instaurare con i clienti un rapporto di fiducia, che consenta al farmacista di individuare le caratteristiche significative del cittadino, al fine di fornire, con particolare attenzione nel caso dei prodotti maggiormente vocati al consiglio professionale (quali medicinali S.O.P. e di automedicazione, dietetici ed integratori alimentari, etc.), il prodotto più consono all'esigenza del cittadino al minor costo possibile;
- riservatezza intesa come l'impegno del farmacista a non divulgare le notizie riguardo all'acquisto di qualsiasi tipo di prodotto, né le richieste di informazioni dei cittadini a cui egli abbia o non abbia risposto, né, tanto meno, le notizie sul tipo di servizio di cui il cittadino, eventualmente, abbia usufruito;
- il Direttore della Farmacia sanziona, inoltre, in modo formale, eventuali deroghe a tale principio compiute dai collaboratori. Le suddette informazioni possono essere rese pubbliche, oltre che nei casi strettamente previsti per legge, per motivi scientifici ed in forma esclusivamente aggregata ed anonima;
- accoglienza, intesa come l'impegno a che ogni ambiente in cui si svolge l'attività della farmacia sia mantenuto in uno stato igienicamente adeguato e sicuro, facilmente accessibile, confortevole e privo di barriere architettoniche.

Il Concessionario cura, nella selezione del personale, che i farmacisti acquisiscano piena e completa consapevolezza dei principi sopra enunciati e, più in generale, dei contenuti della "Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia", facendone sottoscrivere una copia.

Il Concessionario assicura la continuità nella formazione del personale, mirata a mantenere alto il livello di attenzione sui principi guida della "Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia" e provvede, con cadenza almeno annuale, a raccogliere l'opinione dei collaboratori sulle problematiche emerse nella gestione della farmacia, promuovendo, nel rispetto delle disposizioni di legge, incontri con le rappresentanze dell'utenza.

Rientrano nell'ambito dell'attività svolta dalla farmacia affidata in concessione con atto ____ rep. n° ____ del _____, anche le seguenti prestazioni:

- consegna gratuita nel Comune di Legnaro di farmaci a domicilio del cliente disabile con handicap generale regolarmente certificato pari o superiore al 70% e del cliente anziano di età superiore a 75 anni con invalidità certificata;
- rilevazione gratuita della pressione arteriosa a favore dei clienti residenti nei Comuni di Legnaro di età maggiore di 40 anni;
- controllo gratuito del colesterolo a favore dei clienti residenti nel Comune di Legnaro;
- apertura della farmacia in ulteriori fasce orarie, rispetto a quelle ordinariamente previste;
- apertura della farmacia nel sabato pomeriggio ad esclusione dei periodi di **Natale (20 dicembre - 6 gennaio)** del **sabato precedente la Pasqua** e del **sabato della settimana in cui cade il ferragosto**, nei quali periodi la farmacia sarà comunque aperta se di turno;
- apertura della farmacia nella **pausa pranzo dalle ore 12.30 alle ore 15,30 nei giorni da lunedì a venerdì**;
- controllo del peso: (indicare modalità e prevedere interventi di informazione per una corretta alimentazione);
- noleggio di apparecchi elettromedicali (indicare modalità e prezzo, che deve essere comunque contenuto);
- informazioni sull'accesso alla specialistica e ai servizi: vengono forniti gli orari di accesso agli uffici dell'ASL, nonché tutte le informazioni, messe a disposizione dall'ASL per l'accesso ai servizi sanitari, garantendo una corretta informazione sui servizi resi dalle strutture pubbliche e private accreditate sulla base della documentazione costantemente aggiornata e fornita dall'ASL medesima;
- schede informative: vengono fornite schede informative da distribuire in farmacia sulle malattie più diffuse, sull'igiene, sull'infanzia, sulla gestione dei pazienti affetti da particolari patologie, sull'accesso ai servizi e quant'altro attiene alla sfera della salute, con particolare attenzione alla prevenzione e alla farmacovigilanza.

Articolo 2 – Standard di qualità

Il concessionario garantisce che:

- la spedizione della ricetta e la consegna dei farmaci sia sempre effettuata da un farmacista;
- i farmaci mancanti vengano reperiti, se richiesti, nel più breve tempo possibile e comunque entro 24 ore feriali, purché reperibili nel normale ciclo distributivo;
- si provveda a verificare i motivi dell'eventuale assenza di farmaci dal ciclo distributivo, dandone comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale;
- vengano indicati al cittadino, per quanto riguarda i farmaci da consiglio e senza obbligo di ricetta medica, i medicinali più efficaci per il loro disturbo e più economici;
- il comportamento proprio e dei propri dipendenti sia improntato a trattare gli utenti con rispetto, cortesia, disponibilità al dialogo ed all'ascolto;
- venga effettuato un adeguato controllo della data di scadenza di tutti i prodotti venduti in farmacia;
- sia attivato il servizio infermieristico anche per la qualità sui prodotti parafarmaceutici venduti in farmacia.

Articolo 3 – Impegni e programmi

Il concessionario:

- rispetta la norme della buona preparazione per la predisposizione e la confezione dei farmaci;
- crea "luogo" adibito a fornire le consulenze in modo riservato e personalizzato;
- dota tutto il personale di cartellino di riconoscimento rendendo ben identificabile la figura del farmacista;
- promuove o, comunque, partecipa a campagne informative sul tema dei diritti dei cittadini, sulla gestione della salute e sulla prevenzione delle malattie;
- assicura un servizio di pronto intervento per le piccole medicazioni;
- espone una segnaletica esterna, facilmente leggibile, in cui siano indicati i turni di servizio propri e delle altre farmacie e che riporti i numeri di telefono;
- provvede alla rimozione di tutte le possibili barriere architettoniche;
- comunica all'utente, attraverso depliant, manifesti affissi nella sede farmaceutica e ogni altro mezzo ritenuto opportuno: i contenuti della definitiva carta dei servizi, le eventuali variazioni delle modalità di erogazione del servizio, le decisioni che riguardano gli utenti e loro motivazioni, le possibilità di reclamo e gli strumenti di ricorso avverso le predette decisioni.

Articolo 4 – Procedure di attuazione del sistema qualità

Il concessionario individuerà con cadenza annuale adeguati indicatori di attività e di misurazione dei servizi offerti, sotto forma di parametri quantitativi, qualitativi, e temporali e, a fronte degli stessi, saranno perfezionati gli standard generali del servizio.


Il concessionario si impegna ad elaborare adeguate procedure per la verifica periodica e l'aggiornamento degli standard forniti, anche con la collaborazione delle associazioni di volontariato e di tutela dei cittadini.

La verifica della qualità dei servizi dovrà comunque essere effettuata anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell'utenza mediante opportune indagini di customer satisfaction, anche la fine di raccogliere l'emergere di diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti.

A tale scopo il concessionario predisponde un modello di questionario per la verifica del livello di soddisfazione dell'utenza in cui comprendere una parte dedicata ai reclami e ad eventuali suggerimenti.

I presenti contenuti minimi della "Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia" costituiscono parte integrante del Contratto da stipularsi tra il Comune di Legnaro e il Concessionario.

ALLEGATO 7 - PLANIMETRIA DI LOCALIZZAZIONE DELLA "nuova farmacia comunale di Volparo".



**COMUNE DI
LEGNARO**
PROVINCIA DI PADOVA

ISTITUZIONE DI NUOVA
SEDE FARMACEUTICA
Tavola di ripartizione del
territorio Comunale

INDIVIDUAZIONE ZONE

Legenda

-  Zona 1; Legnaro Centro-Casone
-  Zona 2; Legnaro Centro-Volparo
-  Sede farmacia esistente